

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

642^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 29977
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	29975
Deferimento all'esame di Commissione permanente	29976
Presentazione	30012
Presentazione di relazioni	29976
« Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (2089) (Seguito della discussione):	
BARBARO	30022
BELLISARIO	29983, 29985

BERGAMASCO	Pag. 29987 e <i>passim</i>
BERTOLI	29986, 30022
BERTONE, <i>relatore</i>	29978 e <i>passim</i>
CENINI	29996, 29999
CREPELLANI	30022, 30026
* GENCO	29986
MENGHI	29979 e <i>passim</i>
PESENTI	29980 e <i>passim</i>
RODA	29978 e <i>passim</i>
SPAGNOLLI	29979 e <i>passim</i>
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	29978 e <i>passim</i>
VARALDO	30011

INTERROGAZIONI:

Annunzio	30029
--------------------	-------

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

B U S O N I , Segretario, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri Enti parastatali e di diritto pubblico » (2258), di iniziativa dei deputati Di Nardo ed altri, previ pareri della 5ª e dell'8ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri » (2257), di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici » (2266), di iniziativa del deputato Durand de la Penne, previo parere della 3ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (2239);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (2240);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (2241);

« Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso Comune » (2269), di iniziativa del deputato Valsecchi;

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » (2272), previo parere della 1ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo e ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (2260), di iniziativa dei senatori Baldini e Bellisario, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2249), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio "Salerno-Reggio Calabria" » (2261), di iniziativa dei senatori Militerni ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (2267), di iniziativa dei deputati Franzo ed altri;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione dei Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (2256), di iniziativa dei deputati Scalia ed altri;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste

dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 » (2263), di iniziativa dei deputati Agosta ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

« Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida » (2264), di iniziativa dei deputati Bartole e Cotellessa, previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione;

« Estensione delle disposizioni della legge 1º luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (2265), di iniziativa del deputato Ceravolo Mario, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame.

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962 » (2235), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della Commissione speciale, il senatore Amigoni ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (2189).

Comunico altresì che sullo stesso disegno di legge sono state presentate relazioni di minoranza rispettivamente dai senatori Nencioni, D'Albora e Battaglia.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche » (2268);

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio » (1897-B);

« Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali » (2168);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (1737-B), di iniziativa del senatore Banfi.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (2089)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 1.

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata dei quali sia stato deliberato il pagamento, sono soggetti, all'atto del pagamento, ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che nè il possessore stesso nè altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta.

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni, previsto dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative, a condizione che il capitale sociale versato non superi i dieci milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, semprechè le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

« Al primo comma, dopo le parole iniziali: "Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti" inserire le altre: "anche a titolo di acconto" ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Desidero soltanto dire che il Governo ha presentato questo emendamento, che corrisponde ad una proposta fatta ieri dal senatore Roda e che è sembrato giusto accogliere.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Governo?

BERTONE, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Noi ieri abbiamo convenuto, con il Ministro, che si debbano tassare tutti i dividendi deliberati, indipendentemente dal fatto della distribuzione. Infatti vi possono essere delle azioni che rendono pochissimo; ed allora l'azionista può aspettare anche 10 anni per il ritiro di un dividendo che a lui non interessa.

Ecco il motivo per cui il Ministro — e lo ringraziamo — ha accettato il nostro emendamento, in base al quale si stabilisce che è soggetto a tassazione il dividendo distribuito o non distribuito. A questo punto, però, sorge un contrasto col disposto dell'articolo 1, ove si dice: « dei quali sia stato deliberato il pagamento, sono soggetti, all'atto del pagamento », eccetera. Io direi che, per interpretare quanto ieri abbiamo unanimemente concluso, sarebbe opportuno sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, le parole: « all'atto del pagamento »; altrimenti ci troveremmo in contrasto con l'articolo 2.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Effettivamente, senatore Roda, avevo fatto anch'io la stessa osservazione sull'opportunità di sopprimere le parole: « all'atto del pagamento ». Però è stato osservato dagli uffici — e mi pare che l'osservazione sia giusta — che il primo articolo non stabilisce il rapporto con lo Stato, ma stabilisce solo il rapporto tra società e percettore. Il Governo, inoltre, ha presentato una modifica dell'articolo 2 per chiarire meglio questo punto. Sembrerebbe agli uffici che l'obbligo della trattenuta vada ottemperato all'atto del pagamento, non prima.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Ministro, qui nell'articolo 1 noi stabiliamo qual è il soggetto del pagamento indipendentemente da tutto il resto, indipendentemente da quando si pagherà, da chi pagherà eccetera. E la cosa è molto importante: quando si dice che soggetto del tributo è il pagamento — e qui effettivamente il soggetto è il pagamento — incominciamo ad essere in contraddizione con tutto il resto. Il soggetto non è il pagamento: è una deliberazione di pagare; questo è il punto.

Ecco il motivo per cui non sono d'accordo, una volta tanto, coi funzionari del suo Ministero.

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ho voluto chiarire il significato di quella norma, e per lo stesso motivo finirò con l'accettare anche la richiesta del senatore Bergamasco — questa sola richiesta — di sopprimere anche le parole: « dei quali sia stato deliberato il pagamento ». Se vogliamo sopprimere anche tutte e due le frasi, possiamo benissimo farlo, ma il concetto è che la società non può effettuare la ritenuta che nel momento in cui paga; quindi non può domandarla prima. E questo perchè noi diciamo: « Gli utili... sono soggetti... ad una ritenuta »; si capisce che la ritenuta non può esser fatta che nel momento del pagamento, ma si è preferito chiarirlo.

Possiamo anche chiarire questo punto; ed una volta chiarito che la ritenuta si fa all'atto del pagamento, possiamo cancellare tanto le parole: « dei quali sia stato deliberato il pagamento », quanto le parole: « all'atto del pagamento ». Basta solo dire che gli utili sono soggetti ad una ritenuta

R O D A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento proposto dal senatore Roda.

B E R T O N E , *relatore.* Esprimo l'avviso che sia opportuno rimandare l'emendamento a dopo l'approvazione dell'articolo 2, che nel testo proposto dal Governo parmi risolva la questione e possa rendere superfluo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento del senatore Roda è allora accantonato. Si rende di conseguenza necessario accantonare anche l'esame dell'emendamento presentato dal senatore Bergamasco, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « dei quali sia stato deliberato il pagamento ».

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti presentati dai senatori Menghi e Angelilli, tendenti a sopprimere, al primo comma, le parole: « e dalle cooperative a responsabilità limitata », e a sopprimere l'ultimo comma; in via subordinata, a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « alle società cooperative », con le altre: « agli enti cooperativi a responsabilità limitata ».

Il senatore Menghi ha facoltà di svolgerli.

M E N G H I . Dovrei insistere sull'emendamento principale, in quanto, accolto questo emendamento, io rinuncerei al subordinato; ma poichè mi pare che la Commissione sia propensa ad elevare la cifra del capitale di esenzione, io vorrei sapere quale sia la sua vera decisione.

S P A G N O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Questa mattina avevo già espresso il parere personale che il limite di 10 milioni, già accolto dalla Commissione in sede referente, potesse essere elevato. Parlando ora a nome della Commissione, debbo dire che la Commissione stessa è d'accordo sull'elevazione di questo limite e propone di portarlo a 20 milioni, purchè rimangano ferme le altre condizioni di mutualità decise nel corso della discussione in sede referente dalla stessa Commissione.

P R E S I D E N T E. Senatore Menghi, mantiene gli emendamenti?

M E N G H I. Accetto la proposta della Commissione ritiro gli emendamenti.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora all'esame degli altri due emendamenti concernenti le cooperative, presentati l'uno dai senatori Roda, Ronza e Mariotti e l'altro dai senatori Pesenti e Bonafini

Se ne dia lettura.

B U S O N I, Segretario:

« *Al primo comma, dopo le parole: " e dalle cooperative a responsabilità limitata "*, *inserire le altre: " escluse quelle iscritte nel Registro prefettizio della Cooperazione e nei cui Statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto-legge 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni "* ».

« *In via subordinata, all'ultimo comma, sostituire le parole: " non superi i dieci milioni "* *con le altre: " non superi i 25 milioni "* ».

RODA, RONZA, MARIOTTI;

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente: " L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni previsto dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione e nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legge 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni "* ».

PESENTI, BONAFINI.

P R E S I D E N T E. Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P E S E N T I. L'emendamento non deve essere illustrato a lungo, tanto il testo è chiaro. L'elevazione del limite a 25 milioni (e non a 20, come propone la Commissione ora) sarebbe già un passo avanti, ma non risolverebbe il problema, che non è tanto quello dell'ammontare del capitale di queste cooperative, quanto quello che si tratti di cooperative vere, e non di cooperative spurie. È facile controllare la bontà della cooperative, che debbono essere iscritte nel registro prefettizio e debbono essere sottoposte alla sorveglianza dei Ministeri del lavoro e delle finanze; le cooperative buone debbono inoltre osservare tutte le prescrizioni stabilite dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il movimento cooperativo in realtà non può essere spezzato a metà con dei limiti quantitativi. Del resto lo stesso limite di 25 milioni (che il Ministro e la Commissione, sono convinto, finiranno per accettare) se può essere considerato sufficiente oggi — sebbene neanche per tutte le cooperative — domani potrà già non esserlo più, ove abbia luogo l'auspicato aumento di capitale di tutte le società, cooperative, azionarie eccetera. Non si deve dunque lesinare ponendo limiti che abbiano per riferimento il capitale; piuttosto si dovrebbe cercare di escludere in moto tassativo la cooperazione spuria (e mi pare che il testo voglia escluderla chiaramente), in modo da favorire soltanto le vere cooperative.

Della necessità di favorire la cooperazione credo siano tutti convinti; e questo non solo perchè lo impone la Costituzione, ma anche per la particolare situazione economica in cui tutti i settori in via di trasformazione (in agricoltura specialmente ma anche negli altri campi) si trovano. Per questi motivi prego sia la Commissione sia il Ministro di accedere all'emendamento che ho presentato insieme al senatore Bonafini; se poi il Ministro intende aggiungere qualche clausola particolare, noi non saremo contrari, purchè si miri appunto a favorire in modo chiaro la vera cooperazione.

P R E S I D E N T E. Il senatore Roda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

R O D A . Signor Presidente, il mio emendamento è già stato svolto ieri da me con la parabola del bottiglione che si distribuisce alla fine dell'anno nelle cooperative.

Dopo quello che ha detto il senatore Pesenti ritengo superfluo spendere altre parole, e pertanto aderisco all'emendamento Pesenti che in sostanza è la fotografia del nostro.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, gradirei che lei dicesse qualcosa sull'emendamento da lei proposto in via subordinata.

R O D A . Signor Presidente, io insisto sull'emendamento principale; sono sempre in tempo per ripiegare sull'emendamento subordinato.

P R E S I D E N T E . Siccome, dopo che il senatore Spagnoli aveva espresso la sua opinione, il senatore Menghi ha ritirato il suo emendamento, pensavo che anche lei volesse contribuire a questa unità di consensi.

R O D A . Il senatore Menghi ha il diritto di esprimere le sue opinioni personali ed altrettanto io, anche perchè le esprimo a nome del mio Gruppo. Quindi, signor Presidente, aderisco all'emendamento del senatore Pesenti, e ritiro il mio che sostanzialmente coincide con quello.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Pesenti e Bonafini.

S P A G N O L L I . Io sono perfettamente d'accordo che bisogna cercare di venire incontro alle cooperative, e non tanto alle cooperative quanto ai soci, perchè sono le quote dei medesimi che formano il capitale versato. Però faccio notare al senatore Pesenti che in Commissione abbiamo fatto uno strappo alla disposizione così come era stata presentata dal Governo. Comunque, per cercare di gettare un ponte, a me pare che, a nome della Commissione, io posso dire di

accettare la formulazione del senatore Pesenti che risulta più precisa — richiamando anche il registro prefettizio della cooperazione — sempre, però, che il limite in questione non oltrepassi i 25 milioni. In questo modo mi pare che vengano accontentate, fino ad un certo punto, anche una gran parte delle banche popolari. Ho qui uno specchio in base al quale, infatti, risulta che, stabilendo un limite di 25 milioni, soprattutto le banche piccole e modeste che possono avere carattere di mutualità vi saranno comprese. Oltre questo limite ritengo che l'esecuzione opererebbe a favore di organizzazioni sociali che non sono più di carattere cooperativo, e quindi con finalità mutualistiche, ma che finiscono per diventare delle vere e proprie società commerciali.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con la Commissione proprio per quei motivi di cui il senatore Spagnoli ha parlato. Bisogna evitare che ad un certo momento l'estensione vada ad aziende che perdono anche apparentemente, pur conservando le caratteristiche della mutualità, la caratteristica del collegamento diretto con i soci, per diventare realmente delle imprese di tipo industriale. Ecco perchè non mi oppongo a che dai 10 si passi ai 20, 25 milioni: ma un limite ci deve essere. Se vedremo che poi, in relazione alle modificazioni delle leggi sulle società, si dovrà elevare ulteriormente il limite non avrò nessuna difficoltà, ma in questo momento mi pare che i 25 milioni rappresentino il segno di una distinzione abbastanza chiara tra cooperative che conservano effettivamente il carattere della cooperazione e cooperative che sono ormai imprese industriali.

P R E S I D E N T E . Dato che vi è un accordo tra quanto ha proposto il senatore Pesenti e quanto ha proposto la Commissione, per quanto riguarda i 25 milioni, ritengo che il senatore Spagnoli e il senatore Pesenti potrebbero formulare l'emendamento in modo da poterlo inserire nell'articolo.

P E S E N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Desidero dire che, in certo modo, accetto a malincuore questa decisione perchè, ripeto, un capitale di 25 milioni oggi non è un capitale molto rilevante; se vi sono vaste cooperative, si fa presto a superare questa somma.

Accetto dunque a malincuore questa decisione, ma vorrei che quanto ha detto il Ministro or ora, cioè che è disposto a rivedere questo limite quantitativo...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Al vaglio delle nuove disposizioni e al vaglio dell'esperienza.

P E S E N T I fosse tenuto presente da tutto il Senato e costituisse un impegno non soltanto del ministro Trabucchi, ma di tutto il Governo ed anche di altri governi che dovessero eventualmente venire, perchè risponde veramente alle esigenze del movimento cooperativo.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

R O D A . Se siamo tutti d'accordo (e lo sono anch'io dal momento che è d'accordo il senatore Pesenti) che il limite non deve superare i 25 milioni, basta sostituire il numero 10 con il numero 25, all'ultimo comma.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ma avete aggiunto anche l'iscrizione nel registro prefettizio.

S P A G N O L L I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

S P A G N O L L I . A me sembra che il senatore Roda abbia ragione per quanto concerne il collocamento di questo comma. Poichè si tratta, infatti, di un'eccezione a quanto è contenuto nella prima parte dell'articolo, credo che lo si dovrebbe mantenere come ultimo comma, con la variante da 10 a 25, con la specificazione dell'iscrizione nel registro e con l'aggiunta dell'obbligo del-

la ritenuta, delle comunicazioni e dei versamenti.

P R E S I D E N T E . Avverto che il testo dell'emendamento dei senatori Pesenti e Bonafini, in seguito alla proposta di modifica del senatore Spagnoli, risulta così modificato: « L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 25 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e semprechè le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre sull'articolo 1, è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Menghi e Angelilli, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« L'obbligo della ritenuta di acconto non si applica neppure agli enti cooperativi a responsabilità limitata, quando l'ammontare della ritenuta sia inferiore a lire 5 mila »

M E N G H I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bellisario ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Aggiungere il comma seguente:

" Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì alle Ban-

che popolari nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività" ».

PRESIDENTE. Il senatore Bellisario ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BELLISARIO. In sostanza le considerazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento sono sulla falsariga di quelle fatte per le cooperative in genere. Le banche popolari hanno come primo compito quello di incrementare l'azionariato popolare; ed è quindi giusto che, almeno nei primi anni della loro attività, vengano incoraggiate e sostenute nella loro azione e nell'esplicazione dei loro compiti. Per questo motivo io mi sono permesso di proporre l'emendamento.

Naturalmente l'emendamento non si riferisce all'entità del capitale, ma al tempo, appunto perchè si potrebbero altrimenti sollevare delle obiezioni circa le funzioni specifiche delle banche come istituti di credito, ed alcune delle considerazioni che sono state fatte a proposito delle cooperative dovrebbero cadere per quel che riguarda le banche popolari in quanto banche.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SPAGNOLLI. La Commissione è d'accordo nell'accettare l'emendamento, che è mosso dall'intento di favorire il sorgere di banche popolari, soprattutto nel Centro e nel Sud d'Italia, dove esse possono sviluppare un'azione che nelle altre zone viene svolta dalle Casse rurali. La Commissione ritiene, però, anche atteso quanto abbiamo deliberato in precedenza, che si debba aggiungere la frase: « Purchè il capitale sociale iniziale non superi i 25 milioni ». Occorre porre un limite, perchè altrimenti cadremmo in contraddizione con quanto abbiamo già votato.

BELLISARIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLISARIO. Io non sapevo della proposta aggiuntiva fatta dalla Commissione. Mi sembra però che la cifra di 25 milioni per una banca popolare sia estremamente bassa. Basti pensare che per le banche popolari si deve superare la cifra di 50 milioni per avere l'autorizzazione a sottoscrivere l'azione di un milione. Perciò penso che, se si introduce questa aggiunta, si perde tutto il valore dell'emendamento.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Per quanto abbia una grande simpatia per il tipo di banche che sta a cuore al collega Bellisario, ritengo che qui dobbiamo parlarci molto francamente ed avere soprattutto le idee chiare. Abbiamo ieri discusso l'intero pomeriggio per mettere in rilievo tutti gli espedienti di turbativa che possono essere introdotti: il fissato bollato staccato per il passaggio surrettizio delle azioni alle banche, la procura che si rilascia, diciamo pure, al « barbone » che non ha un domicilio fisso. Io non mi sento proprio, dal momento che questo tipo di banca ha un suo portafoglio di titoli, perchè si tratta di una banca nel vero senso della parola, di accettare l'emendamento proposto dal collega.

Ed allora ecco che le frodi che abbiamo cercato di spinger fuori dalla porta rientrano dalla finestra. Comunque pregherei l'onorevole Ministro, *pro bono pacis*, di limitare almeno questa esenzione non ai cinque anni, ma ai primi due anni, altrimenti con grande dispiacere dovrei votare contro l'emendamento proposto.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PESENTI. Onorevoli colleghi, signor Ministro, anch'io ho qualche preoccupazione, perchè mentre le cooperative sono iscritte nel registro prefettizio ed hanno tutti quei controlli che sono ben noti, queste banche cooperative possono sì in alcune occasioni essere veramente delle cooperative —

e se fosse possibile distinguerle non sarei contrario alla estensione dei vantaggi che sono già stati dati alle cooperative — ma in molti casi tali non sono.

Anche per le cooperative vorrei dire che non si è fatta una discriminazione tra vere cooperative e non cooperative, e quella discriminazione nei limiti dei capitali non conta, perchè mettendo dei limiti ai capitali si sono trattate come se fossero aziende di tipo qualsiasi. Ora qui si rischia di ripetere lo stesso errore; una distinzione vi deve essere, tra una vera cooperativa, anche ai fini della raccolta dei risparmi, e quelle banche popolari che sono delle vere e proprie banche anche se piccole. Quando noi mettiamo un limite, sia pure di tre o cinque anni, possiamo assistere a questo fatto, che queste cooperative si ingrandiscono fino al raggiungimento del quinto anno e poi si trasformano in vere e proprie banche, come la Banca popolare di Novara che noi sappiamo che non è certo una banca cooperativa e popolare.

Direi quindi che sul principio si può essere d'accordo, che qualcosa bisogna fare, purchè però non si arrivi a consentire una larga evasione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento del senatore Bellisario.

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetterei di richiamare alla vostra attenzione due circostanze. Di fatto noi abbiamo una situazione, prevalentemente nell'Italia meridionale, nella quale l'esercizio del credito o è effettuato da grandi istituti, o è effettuato da banche private che debbono per forza indirizzare la loro attività alla realizzazione del massimo utile.

Lo sforzo che qualche volta si fa in alcune zone, particolarmente nelle zone dove l'esercizio del credito è più costoso, è quello di far sorgere delle banche popolari cioè delle banche cooperative che esercitino il credito. Purtroppo la realtà vuole che, date le condizioni vorrei dire psicologiche di

queste zone, in particolare dell'Italia meridionale, anche il piccolo cooperatore del credito, cioè quello che sottoscrive le prime quote delle banche popolari abbia la mentalità, più che di favorire un credito cooperativo, di fare un piccolo investimento dei propri mezzi. Quindi, c'è sempre una certa difficoltà, per questi istituti di credito, di trovare i primi soci cooperatori.

Ecco perchè non sarei contrario alla tesi del senatore Bellisario, cioè di dire che nel primo periodo le banche popolari possano pure distribuire un piccolo dividendo — che non sarà mai grande, perchè nei primi periodi il dividendo è necessariamente piccolo — senza la trattenuta e senza l'obbligo della denuncia dei primi apportatori.

Devo inoltre far presente che è il Comitato del credito che dà l'autorizzazione ad agire, e il Comitato del credito non la dà dove non vi sia la necessità della banca popolare. Perciò non nasce la banca popolare abusiva o, per così dire, fittizia.

Noi sappiamo quanto il Comitato del credito sia particolarmente geloso nella concessione degli sportelli, e se dà qualche sportello a qualche banca popolare, lo dà veramente dove e quando ve ne sia bisogno!

Ecco perchè sarei dell'opinione che si possa accogliere l'emendamento del senatore Bellisario.

Per quanto concerne la preoccupazione del senatore Roda, il quale pensa che l'estensione del beneficio possa andare anche agli utili che le banche stesse ricevono dall'investimento in titoli, non avrei difficoltà a pregare il senatore Bellisario di voler precisare, nel suo emendamento, che « non si applicano, altresì, agli utili distribuiti dalle banche popolari ». Si verrebbe in tal modo a mettere in chiaro che l'esenzione non riguarda gli utili percepiti dalle banche per investimenti in titoli, ma gli utili distribuiti ai loro soci dalle banche popolari.

Per quanto concerne il limite del capitale vorrei dire al senatore Spagnolli che è difficile stabilire un limite di capitale, anche perchè per alcune operazioni è pur necessario che il capitale sociale sia sufficiente, altrimenti si violano le norme sull'ammontare del reddito concepibile.

Circa la durata nel tempo di questo beneficio, vorrei farvi osservare che 5 anni non sono molti, perchè nel primo anno l'attività è sempre necessariamente di modeste proporzioni; infatti bisogna che le banche nuove comincino a raccogliere e a distribuire crediti. Penserei, pertanto, che il periodo di 5 anni possa essere considerato una misura giusta. Se poi il Senato vuole ridurre la durata da 5 a 3 o 4 anni, mi rimetto al Senato; non sono qui a fare l'avvocato di queste piccole banche!

Vorrei però pregarvi di sentire dai vostri colleghi dell'Italia meridionale quale sia il bisogno che in quelle zone si ha di queste forme di credito, alle quali devono praticamente affluire i risparmi, in gran parte, degli emigranti, risparmi che, naturalmente, devono avere una speranza di remunerazione immediata; sembra infatti che l'operazione di sottoscrizione di azioni, anche di una società cooperativa, dia meno garanzia di quella che può esser data dalla tradizionale sottoscrizione in obbligazioni.

Tutto questo lo dico dal punto di vista psicologico e, un po', come avvocato dell'Italia meridionale in questo caso — il che non è normalmente nelle mie abitudini — perchè mi pare che si possa effettivamente tener conto della situazione particolare esistente in quelle zone. Nell'Italia del nord è pacifico che non sorgeranno banche popolari, perchè c'è già una rete sufficiente!

La ragione per cui questa facilitazione mi pare dovrebbe esser fatta è proprio dovuta alla caratteristica particolare del credito nelle zone del Sud

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

R O D A . Onorevole Ministro, noi parliamo due lingue diverse. A me non interessa esonerare gli utili che distribuiranno queste banche; a me interessa, soprattutto, che queste banche, specialmente le nuove, non facciano da intermediarie di una frode fiscale. Se dovesse passare questo articolo, assisteremmo ad una fungaia di nuove banche cooperative; nè mi si venga a dire che

sono sotto il controllo del Comitato del credito e del risparmio: bel controllo! Se si mettono insieme 500 soci che presentano un bellissimo statuto, cosa deve dire il Comitato del credito e del risparmio?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non dà il suo assenso.

R O D A . Lo darà. Dopo che sono avvenute queste gherminelle, il portafoglio di queste banche viene ad essere surrettiziamente gonfiato da titoli che spariranno in quindici giorni.

Parliamoci chiaro: non mi interessa di esonerare gli utili che distribuiranno queste banche, ma mi preoccupa il fatto che queste banche si prestino a tale gioco. Vorrei chiudere un occhio, ma non tutti e due gli occhi, uno solo, e pregare l'onorevole Ministro di limitare a tre anni il periodo di esenzione, ben sapendo che in questi tre anni succederanno le cose che noi paventiamo; e pazienza!

P R E S I D E N T E . Senatore Bellisario, insiste nel suo emendamento?

B E L L I S A R I O . Io non devo dire niente di più di quanto benissimo ha detto il signor Ministro; il senatore Roda forse è stato distratto e perciò non ha ben compreso quello che il Ministro ha detto. Io insisto dunque sul mio emendamento, eventualmente modificandolo secondo la proposta del Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bellisario e che, con la modifica proposta dal Governo, risulta così formulato:

« Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti dalle Banche popolari nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato)

Il senatore Pesenti ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma, in fine, le parole: « misura del 15 per cento » con le altre: « misura del 25 per cento ».

BERTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLI. Mi sembra che l'illustrazione sia stata già fatta in maniera completa ieri, durante l'intervento del senatore Pesenti nella discussione generale.

Il senatore Pesenti ieri ha dimostrato che, per evitare il rischio di evasione, è necessario aumentare l'aliquota di trattenuta; più alta è l'aliquota della trattenuta, minore possibilità di evasioni esiste. Quindi, questo emendamento, che vorrebbe portare l'aliquota della trattenuta dal 15 al 25 per cento, è conforme a quel criterio che ieri ha illustrato il senatore Pesenti. Soltanto in questo modo è possibile, in una certa misura, evitare il pericolo di evasione.

D'altra parte, questo aumento dell'aliquota non è un aumento dell'imposta, perchè tutti siamo d'accordo che si tratta di una trattenuta di acconto; quindi, coloro i quali dovranno versare all'Erario meno di quanto è stato trattenuto durante la distribuzione dei dividendi, aumentando l'aliquota dal 15 al 25 per cento, non perderanno niente. Si tratta solo di una misura tendente ad evitare le evasioni. Per questo io prego il Senato di approvare l'emendamento del senatore Pesenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento del senatore Pesenti non ac-

cettato nè dalla Commissione è dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Genco. Ne ha facoltà.

* GENCO. Signor Presidente, insieme con il collega Menghi e con altri colleghi ho cercato di far presente ieri al Presidente della Commissione e ad altri componenti della stessa talune situazioni del Mezzogiorno, dove abbiamo cooperative popolari composte di 4-5 mila soci. Ad Altamura tutti i cittadini sono soci della locale Banca popolare, e posseggono una, due o tre azioni; nella vicina Gravina un'altra Banca popolare di 5 mila soci si trova nelle stesse condizioni; ad Andria vi è pure la stessa situazione. In questi casi i dividendi sono pari a 30-40 lire annue.

Ebbene, imponendo l'obbligo di esibire il certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte, voi costringerete l'Ufficio distrettuale di Altamura (competente anche per Gravina) a redigere almeno 10 mila certificati per i soci di queste Banche popolari. Cosa succederà all'Ufficio distrettuale? È una domanda che ho posto invano alla Commissione, alla quale io avevo suggerito di escludere le piccole quote da qualsiasi denuncia...

PRESIDENTE. Abbiamo già votato un emendamento di questo genere...

* GENCO. La prego di non considerarmi distratto fino a questo punto: non si è votato niente, su questa materia. Per questo motivo, considerando poco ragionevole stabilire l'obbligo dell'esibizione del certificato per azionisti popolari come questi, io non mi sento di votare a favore dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Dobbiamo riprendere l'esame dell'emendamento presentato dal Governo al primo comma dell'articolo 1, emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole iniziali: « gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti », le altre: « anche a titolo di acconto ». Poichè nessuno domanda di parlare,

metto ai voti l'emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Bergamasco ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo periodo del terzo comma, le seguenti parole: « che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O. Con questo emendamento si propone di ristabilire il primitivo testo del Governo, sul quale la Commissione ha avuto delle perplessità, come appare anche dalla relazione, che sembra appellarsi al giudizio dell'Assemblea. L'aumento del capitale sociale mediante trasferimento di utili a capitale, sui quali è già stata pagata l'imposta, è operazione diversa e in certo senso antitetica alla distribuzione degli utili stessi ai soci ed all'assegnazione dei dividendi. Può essere che in alcuni casi si tenti in tal modo di eludere la legge; infatti le azioni gratuite, sebbene per loro obiettiva natura non siano degli utili e non siano in alcun modo equi-parabili alla distribuzione di dividendi, possono, oltre certi limiti, mascherare una vera e propria distribuzione di dividendi; ma non è questo un motivo per equiparare senz'altro tutte le distribuzioni di azioni gratuite alle distribuzioni di utili.

Nell'ultimo decennio, quando non esisteva alcuna disposizione di legge che potesse suscitare preoccupazioni a questo riguardo, le distribuzioni di azioni gratuite hanno raggiunto in media il 40 per cento degli utili distribuiti. Sembra dunque giusto mantenersi nel limite del 25 per cento già previsto dal testo governativo, limite entro il quale non può sussistere presunzione di frode. Il fisco non sarebbe nè danneggiato nè avvantaggiato poichè si tratta di ritenute d'acconto, mentre le società non sarebbero costrette a bloccare l'emissione di azioni gratuite, ma continuerebbero a disporre di un utile strumento per le operazioni di finanziamento rendendo più agevoli gli aumenti di capitale a pagamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

B E R T O N E, *relatore*. Questo è uno degli articoli che ha dato luogo a più viva discussione in seno alla Commissione finanze e tesoro. In realtà in Commissione era prevalsa, dopo lungo dibattito, l'opinione che la distribuzione di azioni gratuite e l'aumento del valore nominale delle azioni erano un dono che si faceva agli azionisti, da potersi considerare come un utile distribuito, invece che in contanti, sotto la forma di azioni gratuite o di aumento del valore nominale delle azioni, e che quindi dovesse l'intero valore essere assoggettato all'imposta del 15 per cento. Decisione adottata a lievissima maggioranza e, come ho detto, dopo viva discussione. Di questo atteggiamento incerto della Commissione è dato atto proprio nella relazione che ho avuto l'onore di stendere e nella quale è detto: « A questo punto sono state manifestate perplessità sull'opportunità di mantenere le parole: " che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data ". E la relazione prosegue: « Dopo ampia discussione ha prevalso la tendenza favorevole alla soppressione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, delle parole suddette ».

E fu pensiero della Commissione che il problema meritasse ulteriore e più approfondito esame da parte dell'Assemblea. Debo aggiungere che se noi avessimo avuto conoscenza degli elementi che ci sono stati resi noti soltanto dopo, io non avrei esitato a risottoporre la questione alla Commissione. Ciò che faccio ora all'Assemblea. E l'elemento nuovo era questo. Avemmo comunicazione che il Comitato di autorevolissime personalità, nominato dal Governo per preparare questo disegno di legge, aveva incaricato uno dei suoi membri di compiere un'indagine a campione per vedere quale fosse la proporzione tra il valore delle azioni gratuite e delle azioni nominali aumentate di valore, e il complesso dei dividendi distribuiti nello stesso esercizio. Questa indagine a campione fatta su circa 40 società delle maggiori in Italia ha dato un risultato concreto sul quale

non è possibile sollevare alcun dubbio, e cioè che il complesso del valore attribuibile alle azioni gratuite distribuite e alle azioni di accresciuto valore nominale rappresenta circa il 32 per cento del complesso dei dividendi. Donde la ovvia conseguenza che solo per il supero del 32 per cento tali valori potevano considerarsi pari agli utili, e ugualmente tassabili. Detto Comitato, in cui erano rappresentate varie tendenze tutte altamente qualificate, arrotondò la cifra al 25 per cento, concludendo: tutto ciò che eccede il 25 per cento viene sottoposto a tassazione, ma il 25 per cento no perchè non è utile nè sotto forma di azioni gratuite nè sotto forma di azioni a valore rialzato, nè tanto meno utile distribuito.

Ripeto che, se avessimo conosciuto in quel momento questi elementi, ritengo che la Commissione sarebbe stata d'accordo nel considerare giusta la clausola della detrazione del 25 per cento. La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accedervi ora, sempre che l'Assemblea, nel suo alto giudizio, ritenga di voler accettare questa motivazione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Ministro necessariamente si rimette alla Assemblea. Il testo proposto dal senatore Bergamasco è, infatti, un testo governativo, mentre la Commissione ha ritenuto, sia pure con lieve maggioranza, di modificare in senso, diciamo così, maggiormente fiscale.

Ho spiegato stamane che la tesi della Commissione si adatta meglio alla realtà delle società che non hanno titoli quotati in Borsa, e che invece la tesi Bergamasco si adatta meglio alla realtà delle società che hanno titoli quotati in Borsa. Il Ministro si rimette ora al voto dell'Assemblea rilevando, in modo particolare, che la quota del 25 per cento — che potrebbe anche essere del 20 o del 30 per cento — costituisce un dato che, come spiegava il Presidente Bertone, ha in sé una ragione non tanto logica quanto sperimentale; è un dato che può rappresentare quello che, secondo la prassi, nell'ultimo

periodo può essere stato un fenomeno naturale e non un fenomeno falsificato o voluto ed attuato per ragioni fiscali.

Veda ciascuno, in rapporto alla sua esperienza, quale può essere la scelta migliore. Io naturalmente sarei per la tesi più stretta, perchè tendo ad avere il maggior gettito possibile, ma debbo dire che anche le ragioni esposte dal senatore Bergamasco, che erano state accolte dal Governo stesso nel predisporre il disegno di legge, hanno la loro validità.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Desidero dire qualche parola perchè l'argomento è di estrema importanza. Come ha detto il nostro Presidente, esso è stato oggetto di vivissime discussioni in seno alla Commissione, ed ha un'importanza politica perchè ciò che solitamente non si vuole distribuire sotto forma di dividendi annuali lo si distribuisce una volta tanto, dopo un certo numero di esercizi, sotto forma di incremento del valore nominale delle azioni, oppure, meglio ancora, sotto forma di distruzione di azioni gratuite.

Io non faccio nomi, ma per esempio è comparsa su un giornale economico la notizia che una grossa società del nostro Paese aumenterà il capitale sociale assegnando in opzione per ogni gruppo di cento azioni vecchie 75 azioni nuove al valore nominale. Il valore nominale di queste azioni è di tremila lire; esse però sono quotate in Borsa negli ultimi tempi per un valore dalle trenta alle quarantamila lire. Questo significa che gli azionisti incamereranno un vero patrimonio che, effettivamente, stando alle quotazioni odierne, è dieci volte superiore al valore nominale.

Le indagini a campione hanno un valore fino ad un certo punto; quella che vale è la realtà economica e la pratica aziendale. La verità è che tutte le volte che le società aumentano il proprio capitale a titolo gratuito, o distribuiscono azioni gratuite, lo fanno perchè hanno accantonato, sotto le più svariate voci e di anno in anno, gli utili che non

sono stati distribuiti e che vennero girati ad altre voci patrimoniali, in aumento di quelle attive o in diminuzione di quelle passive; comunque sono utili accantonati.

Abbiamo introdotto una misura di compromesso e non saremo noi di questo Gruppo a scagliare la prima pietra contro il compromesso. Ma è chiaro che tutte le volte che si emettono azioni gratuite o che si aumenta il capitale sociale, specialmente delle società quotate in Borsa, si tratta di utili precedentemente accantonati.

Dopo di che dichiaro che il nostro Gruppo, che è contrario all'emendamento del senatore Bergamasco, si asterrà invece nella votazione del testo della Commissione.

P E S E N T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Anch'io devo fare rilevare quanto del resto ha già detto il senatore Roda, che, per evitare accertamenti di plusvalenze e quindi tassazioni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e per nascondere al fisco degli utili veri e propri, da parte della società si tira avanti fino a che si raggiunge la possibilità di effettuare un aumento di capitale, che in genere avviene con distribuzione di azioni gratuite. In questo caso è evidente che si tratta nè più nè meno di una distribuzione di utili mascherati sotto l'aumento di capitale con distribuzione di azioni gratuite.

Ecco perchè non credo che sia da accettare il limite del 25 per cento e che debba tornare al testo della Commissione così come è stato approvato dalla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento del senatore Bergamasco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione peralzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

(Il Senato approva).

Ricordo che il primo comma di questo articolo è stato accantonato insieme a due emendamenti presentati su di esso. Metto pertanto in votazione il comma secondo dell'articolo primo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il comma terzo dell'articolo nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il quinto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Accantoniamo per il momento, insieme al primo comma, la votazione dell'articolo 1 nel suo complesso e passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

B U S O N I , Segretario :

Art. 2.

Entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di ciascun anno le società devono versare direttamente alla Sezione di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'importo delle ritenute previste dall'articolo 1 per gli utili il cui pagamento ai soci è stato deliberato nel semestre precedente.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il versamento deve essere eseguito entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio successivo alla pubblicazione della deliberazione del foglio degli annunci legali e deve comprendere l'intero ammontare della ritenuta, con obbligo di rivalsa verso i soci.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili dei quali è stato deliberato il pagamento e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili dei quali è stato deliberato il pagamento a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

« *Sostituire i primi due commi con il seguente:*

” Le società devono versare semestralmente alla sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'intero ammontare delle ritenute da effettuarsi a norma dell'articolo 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio del semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel foglio annunci legali in quanto prescritta e deve comprendere anche l'ammontare delle ritenute sugli utili non ancora riscossi dai soci ” ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questo emendamento?

BERTONE, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Sull'articolo 2 è stato inoltre presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Bergamasco. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

« *Al primo comma sostituire le parole: "previste dall'articolo 1 per gli utili il cui pagamento ai soci è stato deliberato nel semestre precedente", con le altre: "che sono state operate nel semestre precedente in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo uno" »*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Bergamasco. L'emendamento da lui presentato sembra precluso. Che cosa ne pensa lei, senatore Bergamasco?

BERGAMASCO. Non direi che lo emendamento sia del tutto precluso, signor Presidente. Si tratta, anche qui, di una questione già dibattuta a lungo in Commissione; e la Commissione ha ritenuto, poi, di sostituire al sistema previsto dal testo governativo, secondo cui la ritenuta d'acconto doveva essere versata alla sezione di Tesoreria, dopo che era stata operata sugli utili pagati ai soci, l'altro sistema in base al quale il versamento in Tesoreria doveva essere immediatamente eseguito, cioè anticipato dalle società, per tutto l'ammontare della ritenuta corrispondente agli utili di cui è stata deliberata la distribuzione.

È, questa, un'innovazione nel nostro sistema tributario fondato sul criterio di colpire i redditi nel momento in cui si producono; di tale innovazione in verità non si vede bene la ragione.

Se si parte dalla premessa che l'azionista potrebbe non ritirare i dividendi allo scopo di rimanere ignoto al fisco — ipotesi abbastanza irrealistica — è chiaro che la norma non serve assolutamente a nulla, perchè l'azionista si asterrà ugualmente dal riscuotere i dividendi e conserverà l'incognito.

Se invece si vuole assicurare al fisco il 15 per cento dei dividendi eventualmente non riscossi, la cosa è fattibile, ma occorre considerare il fatto che le società debbono anticipare i versamenti anche per quelle categorie di soci che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 1, sono esenti da ritenuta per non essere iscritti nei ruoli della complementare.

Come potranno rivalersi le società, in questi casi? La legge non dice nulla in proposito e, d'altra parte, non sembra opportuno introdurre nuove categorie di rimborso, in un sistema già di per sé abbastanza difficile e complicato.

P R E S I D E N T E. Senatore Bergamasco, mi sembra evidente che il suo emendamento sia precluso dall'approvazione dello emendamento del Governo che sostituisce i primi due commi dell'articolo 2. Tuttavia, ferma restando la preclusione del suo emendamento, do la parola all'onorevole Ministro delle finanze, il quale ha chiesto di parlare per dare dei chiarimenti ai quesiti da lei posti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.* Mi ero permesso, quando si votava l'emendamento del Governo, di fare un cenno al senatore Bergamasco per fargli comprendere che la votazione avrebbe precluso — lui non sciente — il suo emendamento. Vorrei però chiarire, per quella lealtà che tutti abbiamo, che la necessità di far luogo al versamento non in relazione alla trattenuta, ma alla deliberazione, è essenziale sia per la possibilità dei controlli, sia per non rendere ancora più complesso un meccanismo che già lo è abbastanza e cioè per evitare che, a volontà del percipiente, si sposti, non per periodi lunghi, specialmente da un semestre all'altro, l'obbligo del versamento da parte delle società della percentuale dovuta.

La questione, invece, del pagamento in relazione ai certificati presentati mi pare che non ha grande rilevanza, proprio per il fatto che il versamento da parte delle società avviene dopo venti giorni dall'inizio del se-

mestre successivo, cioè quando saranno già affluiti i certificati di coloro che li avranno presentati e sarà evidentemente chiarito che quei certificati saranno ricevuti in conto pagamento. È chiaro che deve essere fatto il versamento di tutto ciò che è messo a disposizione; ma, nel momento stesso in cui si fa il versamento, essendosi chiarito che, per alcuni cittadini, la trattenuta non possa farsi, è evidente che l'Amministrazione ritirerà i certificati come documento di pagamento, perchè in realtà sono un documento che il pagamento non doveva avvenire.

Fra le due posizioni — quella di un pagamento incontrollato ed incontrollabile in relazione ad un fenomeno che non dipende da un atto pubblico, ma dipende solo dalla volontà del privato percipiente, e l'inconveniente che invece ci possa essere qualcuno dei piccoli azionisti che presenterà il certificato dopo la scadenza del termine — è parso a noi che il sistema di ricevere il certificato in pagamento dia luogo a molto minori difficoltà di quelle cui può dar luogo il sistema proposto inizialmente dal Governo e che oggi il senatore Bergamasco vorrebbe ripristinare. Ma la coscienza del senatore Bergamasco può tranquillizzarsi, giacchè io posso assicurare che, nonostante la preclusione che può esservi stata, è evidente che in conto somme da versare saranno anche ricevuti i certificati relativi a quei contribuenti ai quali non si applicava l'obbligo della trattenuta.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 accantonati in precedenza.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Bergamasco tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole « dei quali sia stato deliberato il pagamento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Roda aveva proposto di sopprimere, al primo comma, le parole « all'atto del pagamento ». Il Governo fa proprio questo emendamento?

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.* Il Governo acconsente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Roda, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso che, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

Art. 1.

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio del-

le imposte attestante che nè il possessore stesso nè altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta.

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 25 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti dalle Banche popolari nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2.

I senatori Roda, Ronza e Mariotti hanno proposto di inserire, dopo il primo comma, i seguenti:

« Entro il 20 luglio 1963 le società devono versare, con le modalità del primo comma del presente articolo, l'importo delle ritenute previste dall'articolo 1 il cui pagamento ai soci è intervenuto sotto forma di acconto, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, purchè afferenti agli esercizi chiusi al 31 dicembre 1962, o posteriormente, fino all'entrata in vigore della presente legge.

In tal caso le società hanno diritto di ritenuta, per gli acconti versati, sul saldo del dividendo ».

Senatore Roda, all'articolo 21 il Governo ha presentato un emendamento analogo a questo suo che probabilmente potrà essere meglio discusso in sede di esame del predetto articolo.

R O D A . Secondo il mio sommosso parere, il collocamento di questo essenziale emendamento dovrebbe essere quello da noi suggerito. Poichè però preferisco badare alla sostanza, acconsento a che la discussione di esso, insieme a quello quasi analogo del Governo, avvenga in sede di articolo 21.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Il senatore Bergamasco ha presentato un emendamento al quarto comma tendente a sostituire le parole: « dei quali è stato deliberato il pagamento », con l'altra: « pagati »; identico emendamento lo stesso senatore Bergamasco ha presentato all'ultimo comma. Tali emendamenti si debbono intendere preclusi dalle precedenti votazioni.

B E R G A M A S C O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . I senatori Roda, Ronza e Mariotti hanno presentato un emendamento all'ultimo comma tendente ad inserire, dopo le parole: « società cooperative a responsabilità limitata », le altre: « così come contemplate dal precedente articolo 1, ultimo comma »

R O D A . La questione delle cooperative si deve intendere ormai superata. Pertanto ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Il Governo ha infine presentato un emendamento all'ultimo comma tendente a sostituire le parole « dei quali è stato deliberato il pagamento », con l'altra: « spettanti ».

Debbo far presente all'onorevole Ministro che anche al quarto comma dell'articolo in esame compare l'espressione: « dei quali è stato deliberato il pagamento ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Rilievo esatto. Anche in questo comma il testo deve essere modificato. Suggerirei l'espressione: « spettanti ai soci ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire, nel quarto e nell'ultimo comma, le parole: « dei quali è stato deliberato il pagamento », con le altre: « spettanti ai soci » nel quarto comma e « spettanti » nell'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 3.

L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno in cui è stato deliberato il pagamento degli utili stessi.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata è dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci delle società stesse nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare della imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. Per le azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso.

Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso, che devono essere consegnati all'esattore insieme ai ruoli previsti dall'articolo 177 del testo unico medesimo. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione la disposizione del comma precedente si applica nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta, restando escluso il rimborso previsto dal quinto comma.

Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio.

PRESIDENTE. Sull'articolo 3 è stato presentato dal senatore Bergamasco un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, in fine, le parole: « per l'anno in cui è stato deliberato il pagamento degli utili stessi ».

A sua volta il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « per l'anno in cui è stato deliberato il pagamento degli utili stessi », con le altre: « per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi »

Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BERGAMASCO. Il sistema della legge si fonda sul fatto che il fisco viene a conoscere i nomi degli azionisti a seguito della riscossione dei dividendi e nel momento in cui la riscossione dei dividendi ha luogo; ciò in armonia con l'articolo 135 del testo unico sulle imposte dirette per il quale i dividendi entrano a comporre il reddito imponibile dell'anno in cui sono percepiti e non dell'anno in cui sono deliberati.

Non vi è viceversa alcuno strumento che assicuri al fisco la conoscenza dei nomi degli azionisti al momento in cui sono deliberati i dividendi; sembra dunque logico attenersi all'anno in cui i dividendi sono percepiti. Il riferimento all'anno in cui i dividendi sono stati deliberati può anche favorire l'evasione. Infatti, poichè la facoltà di accertamento della Finanza si prescrive col quarto anno successivo a quello in cui è avvenuta la deliberazione, l'azionista potrebbe rinviare la riscossione al quarto anno ed allora la Finanza, che per l'articolo 7 di questa legge viene a conoscere i nomi solo entro il 15 febbraio dell'anno successivo, verrebbe a conoscere i nomi quando il termine di prescrizione è già scaduto. Con il mio emendamento, invece, l'azionista, se rinviasse la riscossione al quinto anno, cioè all'ultimo termine utile, avrebbe solo il risultato di rinviare il pagamento della complementare, ma non di evitarlo, perchè il fisco sarebbe sempre in tempo per pretenderlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, relatore. Mi sembra che la Commissione non possa trovare alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento, poichè esso dà al Ministero delle finanze una maggiore libertà di imputare queste somme a un anno o all'altro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento presentato

dal senatore Bergamasco e ad illustrare l'emendamento governativo.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Il Governo sostiene il suo emendamento, a parte la questione della forma relativa al fatto che alla parola « deliberato » è preferibile l'espressione « acquisizione del diritto ».

Il Governo deve far osservare che, se vogliamo conservare il diritto al rimborso, bisogna che consideriamo che l'utile derivante dai titoli sia stato conteggiato nel reddito sottoposto all'imposta complementare. Ora, se non teniamo conto dell'anno di acquisizione del diritto, e cioè dell'anno in cui il contribuente praticamente può disporre dell'importo che è messo a sua disposizione, noi lasciamo al contribuente la possibilità di manovrare il complesso dei suoi redditi andando a riscuotere nell'anno in cui può avere un reddito minore che si aggiunge al reddito fiscale.

D'altra parte, non sembra legittimo dire che si tiene conto del pagamento, perchè l'acquisizione del diritto a riscuotere, in tutto il sistema fiscale, non corrisponde alla percezione, poichè in tal caso il reddito si considererebbe acquisito quando dipende soltanto dal reddituario il fatto di riscuotere o non riscuotere e si rimetterebbero la riscossione e il conteggio semplicemente alla volontà libera del contribuente.

Debbo far presente al senatore Bergamasco che è pur vero che, da un punto di vista prescrizione, può essere diversa la situazione, ma il contribuente non avrà diritto al rimborso se non avrà, in quell'anno, denunciata l'esistenza dei titoli nel suo portafoglio e la percezione dei dividendi. Se il contribuente tace sul suo diritto ad avere i dividendi e concorda la sua imposta complementare senza che si tenga conto di quei titoli, non potrà domandare il rimborso. Il rimborso spetta per l'imposta complementare dovuta sul reddito complessivo netto, alla cui formazione concorrono gli utili. Se gli utili non sono denunciati ed eventualmente è stato concordato un accertamento in cui essi non concorrano, naturalmente il rimborso non spetterà, perchè non risulterà che

gli utili abbiano concorso alla formazione del reddito complessivo.

Ecco perchè il Governo si è permesso, per ragioni di sistematica ed anche per ragioni di pratica, di proporre di tener conto non dell'anno dell'effettivo pagamento ma dell'anno in cui il contribuente ha acquisito il diritto a recarsi presso la società e a riscuotere le somme a lui dovute.

P R E S I D E N T E. Senatore Bergamasco, insiste sul suo emendamento?

B E R G A M A S C O. Non insisto. Il mio emendamento è stato presentato quando il testo era ancora: « per l'anno in cui è stato deliberato il pagamento ». Oggi che la situazione è cambiata non ha più ragione di essere.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire alla fine del primo comma le parole: « per l'anno in cui è stato deliberato il pagamento degli utili stessi » con le altre: « per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Sul terzo comma sono stati presentati un emendamento principale e quattro subordinati da parte del senatore Pesenti. Si dia lettura dell'emendamento principale.

B U S O N I, *Segretario*:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

” Sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta ed è ridotta al 15 per cento ” ».

PRESIDENTE Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PRESENTI. La riduzione del 15 per cento proposta partiva dal presupposto che l'acconto fosse portato al 25 per cento. Dato che ciò non è avvenuto, si tratterebbe di trasformare a titolo di imposta la ritenuta per quanto riguarda i soggetti tassabili in base al bilancio. Ho già spiegato nel mio intervento in sede di discussione generale il perchè di tale proposta, che risulta giustificata, oltre che da quello che ho detto allora, e cioè come mezzo per ridurre la convenienza all'evasione e nello stesso tempo per procurare allo Stato un'entrata maggiore, anche dalle disposizioni che riguardano la durata del possesso del titolo da parte degli enti, possesso che è ridotto a tanti dodicesimi. Poichè nel caso in cui il titolo è rimasto in possesso per un dodicesimo di anno, cioè per un mese, la restituzione viene ridotta all'1,25 per cento, ciò vuol dire che per il resto si tratta di imposta. Non vi è quindi un motivo giuridico che osti a considerare la ritenuta come imposta.

Vi sono invece validi motivi di ordine fiscale che consigliano che la ritenuta diventi imposta.

Questa è la mia richiesta principale, sulla quale, del resto, molti membri della Commissione erano giunti alle stesse conclusioni. È noto che poi interventi, direi, estranei, hanno consigliato alla maggioranza della Commissione di proporre il testo che è stato presentato e che esclude in linea principale l'acquisizione della ritenuta come imposta. Io non credo che sia il momento di illustrare gli emendamenti subordinati perchè prima attendo di sapere qual è l'opinione della Commissione e del Ministro sull'emendamento principale.

PRESIDENTE Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CENINI Parlando a nome della Commissione, debbo rilevare che l'emendamento proposto dal collega Pesenti partiva dal pre-

supposto di applicare il 25 per cento di ritenuta sugli utili spettanti. Ormai in proposito si è stabilito il 15 per cento, quindi rimane solo la questione: operare la ritenuta a titolo di imposta, oppure considerare le ritenute come una deduzione sull'imposta delle società?

La Commissione è contraria ad accettare l'emendamento in parola ed anche quelli in via subordinata perchè è conseguente a quel principio accettato in Commissione che non si tratta di creare una nuova imposta, ma di creare una ritenuta restituibile, anche per le società, sulla imposta pagata dalle società stesse.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento del senatore Pesenti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia ora lettura degli emendamenti subordinati presentati dal senatore Pesenti

BUSONI, *Segretario*

« *In via subordinata, sostituire il terzo comma con il seguente: "L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette è dedotto dall'imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. Per gli utili spettanti ad altri soggetti tassabili in base al bilancio la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta" ».*

« *In via ulteriormente subordinata, sostituire il terzo comma con il seguente:*

« *L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti alle società e agli enti al bilancio è dedotto dalla imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi, per*

un importo non superiore alla metà delle ritenute stesse" »,

« In via ulteriormente subordinata, sostituire il terzo comma con il seguente »

" L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto nell'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette è dedotto dalla imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti agli altri soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare della quota di imposta sulle società, computata sul reddito complessivo, dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi, nella proporzione in cui gli utili sui quali è stata operata la ritenuta si trovano rispetto agli utili distribuiti ai propri soci" »,

« In via ulteriormente subordinata, sostituire l'ultimo periodo del terzo comma con il seguente »

" , per la sola parte dell'imposta commisurata e corrisposta in base al reddito eccedente il 6 per cento del patrimonio e non sulla parte commisurata e corrisposta in base allo 0,75 per cento del patrimonio" »

P R E S I D E N T E . Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

P E S E N T I . Onorevoli colleghi, voi avete respinto l'emendamento principale con delle argomentazioni che non convincono, perchè ho già detto nel mio intervento che non si può considerare l'imposta sulle società come una imposta personale e progressiva, e che soprattutto gli utili provenienti dai dividendi che entrano nel bilancio delle società non sono utili netti: concorrono alla formazione di un utile, ma non hanno come risultato finale un utile netto che poi sia soggetto alla imposta.

Non solo, ma l'imposta sulle società, pure essendo una imposta unica, è commisurata a due indici: un indice del patrimonio e l'al-

tro del reddito. Ora l'indice del patrimonio esiste sempre perchè altrimenti non esisterebbero società; l'indice del reddito, superiore al 6 per cento del patrimonio e quindi assoggettabile all'aliquota del 15 per cento, non sempre esiste, direi anzi che, proprio per evitare questa parte di tassazione, si cerca di far sì che questo reddito non sia mai superiore al 6 per cento. E tanto più grande è la società tanto maggiore è la possibilità di evitare che l'utile commisurato ai fini dell'imposta di società, che è qualcosa di diverso dal reddito perchè rappresenta un coacervo di redditi netti, sia superiore al 6 per cento del patrimonio.

Ecco perchè mi meraviglio che solo una ragione di opportunità, come ha detto il ministro La Malfa, non di logica, vi possa aver consigliato a respingere l'emendamento. Proprio per questo motivo, tenendo conto anche di tutte le possibilità di evasione che io ho indicato e che del resto sono note a tutti i colleghi, evasioni che possono attuarsi attraverso il passaggio temporaneo della proprietà dei titoli nelle società, io ho proposto altri emendamenti subordinati

Il primo dice: « L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 » — enti che, in poche parole, sono le banche, le quali naturalmente hanno nel loro portafoglio una maggior quantità di titoli di quelli che possono avere le società industriali che invece hanno altri compiti produttivi — « del testo unico delle leggi sulle imposte dirette è dedotto dall'imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. Per gli utili spettanti ad altri soggetti tassabili in base al bilancio la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta ».

Qui vien fatta una distinzione tra le società che purtroppo sono quelle che maggiormente si prestano a facilitare le evasioni — questo è vero — ma che possono giustificare la cosa col fatto, per così dire, che è loro mestiere di avere un portafoglio titoli, ed altre società per le quali non esiste questa situazione relativa al portafoglio titoli, anche se ci può essere un minimo possesso azionario, e cioè le società produttrici

come, ad esempio, la Montecatini, od anche una società che produce cementi come l'Italcementi, o qualsiasi altra società, ad esempio l'Italsider, ed altre di questo tipo

Questo, dunque, è il primo degli emendamenti da me proposti in via subordinata, e forse sarà bene andare oltre e vedere tutti gli altri emendamenti, illustrarli e poi votarli magari singolarmente.

Dunque, se questa ipotesi da me prospettata non dovesse essere accolta, ecco l'altro emendamento in via ulteriormente subordinata:

« In via ulteriormente subordinata, sostituire il terzo comma con il seguente:

” L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio è dedotto dalla imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi, per un importo non superiore alla metà delle ritenute stesse ” ».

In sostanza, l'aliquota diventerebbe del 7,50 per cento. Ora, questo emendamento semplificherebbe molto la questione e sarebbe un compromesso tra la tesi principale e l'altra, e sarebbe anche di più facile attuazione rispetto al sistema — che ho anche chiesto che fosse spiegato più chiaramente — proposto dal testo presentato dalla Commissione, in cui si dice, ad esempio, che per le azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso.

È questo, in verità, un sistema molto complicato: come sarà possibile controllare le singole società? Dichiareranno di avere acquistato quel titolo in quel determinato giorno e di averlo poi venduto quell'altro giorno?

R O D A . Non è possibile!

P E S E N T I . Può anche darsi che lo dichiarino, ma chi controlla queste dichiarazioni?

Perciò, questa che ho ora prospettato sarebbe in un certo modo, una soluzione sa-

lomonica, che non si discosterebbe neanche, in fondo, dal testo proposto dalla Commissione, e rappresenterebbe un compromesso.

Vi è ancora una terza ipotesi, che è la seguente

« In via ulteriormente subordinata, sostituire il terzo comma con il seguente:

” L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti alle Società e agli enti iscritti nell'albo previsto nell'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette è dedotto dalla imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti agli altri soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare della quota di imposta sulle società, computata sul reddito complessivo, dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi, nella proporzione in cui gli utili sui quali è stata operata la ritenuta si trovano rispetto agli utili distribuiti ai propri soci ” ».

Riconosco che si tratta di un emendamento piuttosto complicato; comunque il calcolo previsto in esso è molto più facile di quello indicato dalla Commissione, relativo alla durata del possesso azionario, perchè basterebbe fare un confronto tra gli utili derivanti da possessi azionari dichiarati dalla società, gli utili complessivi e quelli distribuiti ai soci.

Infine vi è l'altro emendamento, che corrisponde veramente alla logica delle cose. Io ho detto già nel mio intervento che, se si vuole trovare una certa analogia — che però in realtà non esiste — tra l'imposta sulle società e l'imposta personale progressiva sul reddito, questa analogia si potrebbe trovare in un'imposta che colpisse solo i profitti; e molte imposte sulle società, in altri Paesi, colpiscono infatti i profitti distribuiti e non distribuiti, anzi in genere quelli non distribuiti al di sopra di certe aliquote, proprio per motivi di controllo dell'autofinanziamento.

Nel nostro caso si tratta di un'unica imposta, commisurata a due indici: patrimonio e reddito. Quindi è evidente che chi non

ha un reddito superiore al 6 per cento del patrimonio non è colpito dall'imposta sulle società per quel titolo: è colpito solo dall'imposta sulle società in base all'indice del patrimonio. E come si può spiegare che si debba dedurre una ritenuta che viene fatta per un'imposta sul reddito da un'imposta che è commisurata al patrimonio? È illogico: si tratta di due entità completamente distinte. E non è neanche giusto, perchè ciò favorirebbe una prassi in atto e cioè di congegnare il bilancio in modo tale che gli utili non superino mai il 6 per cento del patrimonio, cosa, questa, facile per le grandissime società di capitali.

Ecco perchè mi pare che sia molto logica la soluzione eventuale della proposta con la quale si sollecitano le società che vogliono avere il rimborso, ad indicare più chiaramente gli utili anche quando superano il 6 per cento; le società dovrebbero subire la ritenuta come imposta secca se non dichiarano effettivamente gli utili o questi risultano inferiori al 6 per cento.

Ricordo ancora che le società di persone o in genere quelle che hanno scarso capitale hanno sempre un utile superiore al 6 per cento, mentre i grandi complessi hanno un utile inferiore al 6 per cento del patrimonio.

Mi pare che, sia pur brevemente illustrati — e del resto sarebbe inutile, di fronte a questo Consesso, voler illustrare più estesamente questi emendamenti — essi risultino abbastanza chiari e siano convincenti. Io lascio alla Commissione il compito di scegliere tra questi emendamenti; ma senza dubbio uno di questi deve essere accolto; altrimenti si finirebbe per favorire le evasioni, ridurre le entrate anche per lo Stato, andare contro la logica e fare un grande favore alle società, particolarmente alle grandi società di capitali, le quali — e in ciò è la riprova di quanto affermo, onorevole Ministro — oggi sono entusiaste, hanno avuto parole di lode per lei (e lei naturalmente se ne preoccupa), e mentre prima chiedevano l'imposta secca hanno accolto con visibile entusiasmo la soluzione che è stata presentata dal Governo e dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione degli emendamenti subordinati presentati dal senatore Pesenti, avverto che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del terzo comma dall'articolo 3. Si dia lettura di tale emendamento

B U S O N I , Segretario:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

“ L'ammontare delle ritenute operate sugli utili tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare dell'imposta sulle società dovuto per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito.

Per le azioni il cui possesso è inferiore all'anno, alla data della deliberazione di distribuzione degli utili, la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso ” ».

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. L'emendamento è una risposta alla giusta osservazione del senatore Roda fatta precedentemente, e modifica la forma ma non la sostanza.

P R E S I D E N T E Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti subordinati presentati dal senatore Pesenti.

C E N I N I . Ho già espresso il parere contrario della Commissione. Ripeterò qui gli argomenti già illustrati ampiamente in Commissione, in forza dei quali si è concluso di escludere il punto di vista del senatore Pesenti, sempre per il medesimo concetto che ho già illustrato, e cioè che non si vuole creare una nuova imposta nemmeno per quanto riguarda le società.

Qui si tratta di considerare imposta invece che semplice ritenuta una parte maggiore o una parte minore del prelievo, oppure di riferirsi alla commisurazione per quanto riguarda l'imposta sulle società relativa al 6 per cento sul patrimonio e non sulla parte commisurata e corrisposta in base

allo 0,75 per cento del patrimonio. Si tratta sempre di considerare una parte della ritenuta come imposta secca, e anche questo in contrasto con la direttiva cui ho accennato prima.

Sono d'accordo con il collega Pesenti che tra complementare e imposta sulle società corre una profonda differenza, riguardando la complementare le persone fisiche, ed essendo la stessa progressiva, mentre l'imposta sulla società non riguarda le persone fisiche e non è progressiva; ma questo non significa che sulle società si debba creare una nuova imposizione. Debbo ancora aggiungere — come ho già detto ieri in sede di discussione generale — che anche nel caso di titoli posseduti dalle società, avviene comunque il computo per gli utili percepiti dai soci, poichè questi utili vanno nel coacervo generale degli utili riguardanti le società e sono considerati sia agli effetti della ricchezza mobile sia agli effetti della complementare, sia agli effetti della presente ritenuta.

Per tutte queste ragioni la Commissione non ritiene di poter accettare gli emendamenti subordinati del senatore Pesenti.

R O D A . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Vorrei appoggiare l'emendamento subordinato del collega Pesenti. So anch'io che, sotto un certo aspetto, qualunque ritenuta potrebbe anche rappresentare un duplicato d'imposta, semplicemente per il fatto che, una volta che la società ha trattenuto a titolo secco una certa imposta, di qualunque aliquota, da quel momento l'imposta diventa secca ed avrà delle conseguenze negative sul reddito della società; e poichè il reddito della società è soggetto ad un'imposta analoga del 15 per cento, allora si viene a creare un duplicato di imposta. Almeno così teoricamente si potrebbe configurare l'ipotesi. Ieri ci siamo diffusi su questa casistica abbastanza abbondantemente e abbiamo dimostrato come, per ipotesi, nel passaggio delle azioni da una società ad un privato può succedere che nei confronti

della società non si operi nessuna trattenuta e che invece il privato abbia la possibilità, dal momento che il possesso dell'azione sia stato limitato a pochi giorni o a pochi mesi, di rivalersi del 15 per cento dell'incremento sulla sua complementare. Basta che il privato venga in possesso dell'azione il giorno prima dello stacco della cedola per godere completamente del 15 per cento mentre la società non gode di niente. Invece si possono verificare dei casi contrari in cui il privato venda un mese prima dello stacco della cedola le sue azioni: in questo caso il privato perde il beneficio di dedurre il 13,75 per cento dalla sua complementare e alla società rimane il diritto di trattenere l'1,25 per cento. Siccome qui siamo in un campo fluido, in un campo in cui tutte le considerazioni possono essere ammesse, in cui chi dice bianco può aver ragione e chi dice nero altrettanto, a me sembra che il compromesso tendente a rendere secca l'imposta del 15 per cento a carico delle società, sia pure in funzione del periodo di tempo in cui nel loro portafogli è stato trattenuto il titolo, rappresenti un compromesso se non giusto almeno opportuno. Ecco perchè mi permetto di appoggiare la subordinata del collega Pesenti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Per verità questa mattina ho già avuto occasione di dire che mentre il sistema si presenta perfetto nei riguardi dei rimborsi conguagliati con l'imposta complementare, le difficoltà sono evidenti nell'ipotesi di dividendi riscossi da società e in particolare in tre ipotesi che mi pare siano le tre ipotesi sulle quali presenta le subordinate il senatore Pesenti. La prima ipotesi: quella in cui l'imposta delle società sia commisurata non al reddito ma al capitale. La seconda: quella in cui l'imposta sulle società, per particolari ragioni, sia ridotta al 7,50 per cento anzichè al 15 per cento rispetto agli utili eccedenti il 6 per cento. Terza ipotesi: a formare il reddito tassabile, agli effetti dell'imposta sulle società, non concorrono totalmente gli utili derivanti dai titoli ma prevalentemente utili di altra natura. In queste tre ipotesi è evidente che il sistema non

si adatta, come diceva il senatore Pesenti ed hanno riconosciuto la Commissione e il senatore Roda, perfettamente come un abito su misura, però il Ministro deve far presente anche altre osservazioni e sono quelle che lo inducono ad essere contrario agli emendamenti. Le osservazioni sono esattamente queste: anzitutto, l'imposta sulle società è considerata come un'imposta unica e non può suddividersi nelle due ipotesi. È solamente la commisurazione al capitale o al reddito che ne fa diversa l'applicazione ma l'imposta è considerata come un'imposta unica. Ecco perchè sono contrario al più subordinato dei tre emendamenti. Per gli altri emendamenti il concetto dell'acconto e del rimborso è portato come concetto base e quindi anche per l'ipotesi in cui il rimborso sia maggiore, proporzionalmente, dell'apporto che l'utile dei titoli porta all'imponibile dell'imposta sulle società o al pagamento dell'imposta sulle società.

In relazione a questi principi sono contrario perchè, ripeto, non si tratta di misure esattamente corrispondenti alla situazione reale; si tratta semplicemente di misure di adattamento in qualche modo studiate per cercare di staccarsi il meno possibile da quello che è lo schema esatto dell'imposizione.

Voglio osservare, senatore Roda, che lo emendamento oggi presentato dal Governo evita il pericolo del doppio pagamento. Il senatore Roda prevedeva il caso di titoli che fossero stati venduti anche prima che venisse riscosso il dividendo, e quindi temeva che ci potesse essere perlomeno un'ipotesi di doppio rimborso. Con la nuova formulazione risulta chiaro che il rimborso si ha soltanto se i titoli sono presenti nel portafoglio della banca nel momento in cui il dividendo si riscuote; quindi il titolo al rimborso lo ha soltanto chi stacca la cedola, e i dodici mesi si computano in precedenza a quel giorno, in modo che non sia possibile il gioco del doppio pagamento. Questa è stata la ragione per la quale abbiamo cambiato la formula.

Sugli altri emendamenti il Governo si dichiara contrario, pur riconoscendo che essi

hanno, in certo modo, qualche fondamento nella realtà. Però faccio presente che l'adozione di quegli emendamenti darebbe probabilmente luogo ad altre difficoltà e ad altre ingiustizie, in quanto, trattandosi di materia di imposta sulle società, di un'imposta che non è progressiva, è impossibile adattarvi una legge che invece è creata per l'ipotesi dell'imposta progressiva complementare. È evidente che la connessione esatta non si può trovare.

Io chiedo al Senato di accettare il testo della Commissione emendato, al terzo comma, nel senso proposto dal Governo, e di non voler perciò accogliere gli emendamenti proposti dal senatore Pesenti.

P R E S I D E N T E Senatore Pesenti, insiste sugli emendamenti?

P E S E N T I Insisto, perchè mi pare che il Ministro stesso si sia reso conto che non si tratta di un'imposta personale progressiva.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo subordinato presentato dal senatore Pesenti sul terzo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento sostitutivo subordinato presentato dal senatore Pesenti sul terzo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Metto ai voti il terzo emendamento sostitutivo subordinato presentato dal senatore Pesenti sul terzo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Metto ai voti il quarto emendamento sostitutivo subordinato presentato dal senatore Pesenti sul terzo comma, non accettato

nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Roda, Ronza e Mariotti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al terzo comma, secondo periodo, le parole: « o vendute ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

R O D A . Il soggetto di imposta è soltanto colui che stacca la cedola, indipendentemente dalla durata in portafoglio del titolo stesso, sia esso persona giuridica, sia persona fisica.

Dal momento che questo principio è ammesso, anzichè aggiungere il codicillo contenuto nell'emendamento del Governo, che mi sembra — mi si consenta di dirlo — un po' tortuoso, sarebbe opportuno eliminare, con la soppressione delle parole: « o vendute », l'incongruenza che è manifesta nell'emendamento proposto dalla Commissione, per cui anche per le azioni vendute nel corso dell'esercizio la deduzione è limitata a un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese della durata del possesso.

Ripeto ancora una volta l'ipotesi di una banca o di una società la quale trattenga nel proprio portafoglio per undici mesi o, andiamo più in là, fino al giorno precedente allo stacco della cedola, il titolo. In questo caso, anche con la subordinata proposta dal Governo, la società o la banca ha il diritto — non so in base a quali accertamenti, perchè è assurdo che il fisco possa rendersi conto che il conteggio operato in ritenuta sull'imposta delle società, fatto dalla società, sia veritiero — di rimborsarsi sull'imposta sulle società, se ha trattenuto per undici mesi l'azione, undici dodicesimi del quindici per cento, vale a dire ha il diritto di trattenere, per ogni cento lire, lire 13,75. Nel medesimo tempo, dal momento che lo stesso Ministro ha affermato che il diritto alla ritenuta spetta a colui che stacca la cedola, se

la società ha venduto ad un'altra società, il problema si pone solo per un dodicesimo. Se la società ha venduto a un privato, ecco che la società ha diritto di trattenere sulla sua imposta (e quindi di rimborsarsi) esattamente 13,75 lire su 100 lire di dividendi e il privato che ha riscosso la sua cedola ha diritto di trattenere 15 lire.

Allora che cosa succede? Che per una imposta che non è fine a se stessa ma è solo d'acconto si ha un rimborso di 28,75 lire su 15 lire da pagarsi! Noi abbiamo rinunciato nel corso della discussione a molti punti importanti, abbiamo dimenticato che nella democratica Confederazione elvetica la percentuale non è del 15 per cento ma del 25 per cento, di cui un 5 per cento a titolo secco colpisce indiscriminatamente tutti i redditi di azioni, ed eventualmente si discuterà solo sul rimanente 20 per cento. Senza parlare, poi, della legislazione anglosassone che prevede aliquote che vanno al di là del 25 per cento. Ma così è, dobbiamo varare una legge perchè ci sono gli insegnanti ed altri che aspettano e quindi non si deve combattere contro i mulini a vento.

Io sono convinto, e questo debbo dirlo in tutta coscienza, che questa legge, dopo un anno o due ritornerà ancora in Parlamento per essere riveduta e seguirà la sorte delle analoghe leggi del 1942 e di quella del 1956. È utile che un parlamentare chiarisca questo, se non altro per dimostrare come abbia consapevolezza di che cosa significa discutere un provvedimento di questo tipo e della incidenza che esso avrà nell'economia del nostro Paese.

Ritornando alla questione in esame, se non si sopprime le parole « o vendute » la conclusione sarà che la società avrà il diritto di trattenere il 13,75 per cento sulla sua imposta ed il privato, il quale stacca la cedola, il 15 per cento, e quindi nella complementare aggiungerà questa trattenuta in detrazione a quella delle società.

Noi abbiamo parlato qui di gettito, ma veramente ci siamo nascosti dietro un dito. Noi abbiamo detto che questa imposta darà un gettito di 20, 30 miliardi, ma questo

non possiamo affermarlo dal momento che non abbiamo degli elementi certi per stabilire che cosa darà effettivamente, almeno nel suo primo anno di esecuzione, questo provvedimento. La realtà è che nell'esercizio in corso non si aggiungerà niente, vale a dire che le entrate effettive dell'esercizio in corso non verranno maggiorate del gettito di questa imposta. Questa è una imposta di acconto, il che significa che i 20 o i 30 miliardi di gettito non sono che un anticipo su quanto i contribuenti debbono dare con la complementare e su quanto gli enti tassati in base al bilancio debbono dare con l'imposta sulle società

E quando noi parliamo di copertura diciamo delle cose giuste, onorevoli colleghi? La copertura di spese significa nuove entrate e non già acconti sulle entrate già previste e iscritte in bilancio, almeno in teoria, se ha senso parlare di acconto sull'imposta

Ritornando alla nostra questione debbo dire che se noi non la studiamo meglio faremo sì che lo Stato, mentre introiterà il 15 per cento, arriverà a concedere in taluni casi uno sgravio del 28,75 per cento. Desidero che l'onorevole Ministro mi dia delle assicurazioni su questo punto.

PRESIDENTE Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. Intendiamoci bene, su tutte le forme di imposta che si debbono pagare sorgono sempre difficoltà di interpretazione e d'esecuzione e le leggi non sono mai considerate perfette, tanto che sovente siamo chiamati a modificare le leggi che abbiamo votato perchè non si accontenta mai nessuno in materia di imposte. Ora a me sembra che il testo che era stato votato dalla Commissione — mi pare alla unanimità — d'accordo con il Governo, possa andar bene

In sostanza, se una società possiede delle azioni e le vende il primo mese, evidentemente non può godere degli utili che il possesso porta, se non per un mese, perchè dopo non ha più il possesso delle azioni. Se la

società possiede le azioni per 11 mesi, dovrà godere per 11 mesi degli utili che il possesso delle azioni porta.

Il disegno di legge parla di « azioni acquistate o vendute », quindi contempla le due ipotesi, che cioè la società tenga le azioni per un mese e poi le venda, o che la società acquisti le azioni l'ultimo mese e quindi goda degli utili solo dell'ultimo mese

Non capisco come si possano sopprimere, secondo la proposta del senatore Roda, le parole « o vendute ».

La società, quando acquista delle azioni, gode degli utili per il tempo che le detiene, ma dal momento in cui le ha vendute perde gli utili. E a noi pare logico, pertanto che si parli d'azioni acquistate o vendute.

RODA. Mi perdoni, senatore Bertone, se la interrompo — lei sa quanto le vogliamo bene — ma la questione è questa: come facciamo a stabilire che una società ha venduto le azioni dopo un mese, dopo due mesi, dopo tre mesi, dopo 11 mesi? Questo è il guaio, siamo mani e piedi legati alla società!

BERTONE, *relatore*. Ma di inconvenienti se ne possono sollevare per tutte le ipotesi, però non è che, siccome vi sono degli inconvenienti, si debba poi concludere che, a causa di questi inconvenienti, la legge non va! *Adducere inconveniens non est solvere quaestionem*.

Che vi siano delle difficoltà e delle deficienze siamo tutti convinti e io l'ho detto chiaramente, stamani, nella mia relazione. E ho detto al Senato che alcune formulazioni si erano dovute cambiare due o tre volte durante la discussione; io stesso ho ritenuto che il testo che proponevamo sarebbe stato soggetto a modificazioni, perchè si tratta di un tentativo che noi facciamo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e se durante l'anno l'esperienza ci farà vedere che ci sono lacune, difetti, storture, sarà nostro diritto e soprattutto nostro dovere correggerle!

Ma addurre dei possibili inconvenienti e per questo dire che l'articolo non deve es-

sere approvato mi pare non sia un buon metodo!

Pertanto, preghiamo il senatore Roda di non insistere sul suo emendamento, ma se dovesse insistere devo dire che non possiamo essere favorevoli.

* T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*.
In realtà, la parola « vendite », che è nel testo del Governo e nel testo della Commissione, poteva lasciar luogo a qualche dubbio. Perché? Perché lo spirito di quell'articolo era lievemente diverso dallo spirito che risulta dall'emendamento proposto poi dal Governo.

E vorrei che a questo punto gli onorevoli colleghi mi prestassero cinque minuti di attenzione un po' particolare, perchè è piuttosto difficile spiegarci chiaramente sull'argomento.

Quando un avente diritto riscuote un dividendo, riscuote, praticamente, il compenso per la privazione del possesso del capitale per l'esercizio rispetto al quale il dividendo è dato. Per estensione si può dire, anzichè per l'esercizio, per il periodo di un anno, antecedente al giorno in cui il dividendo viene pagato.

Quando una società paga l'imposta sulle società, paga l'imposta sulle società relativa agli utili che si sono formati nell'esercizio precedente a quello in cui l'imposta sulle società viene pagata. Ora, l'utile che viene percepito dalla società riscuotendo il dividendo, non va a formare il totale dell'utile tassabile relativo allo stesso esercizio rispetto al quale il dividendo viene pagato, ma a un esercizio diverso.

Chiedo scusa, ma la questione è un po' complicata ed è per questo che ho pregato i colleghi di stare bene attenti.

Supponiamo che nell'aprile 1962 la società Roda e Trabucchi (*ilarità*), società per azioni, ha riscosso mille lire di dividendo. Queste mille lire riguardano l'utile che è mutato nel 1961 e che diventa pagabile nel 1962. Il bilancio della società, nel quale compaiono gli utili, è in tal caso il bilancio del 1962; quindi sorge il quesito se il rimborso della imposta sulle società debba riguardare il 1961 o il 1962. È pacifico, secondo noi, che

il rimborso di quanto è stato trattenuto va computato non sul bilancio 1961, ma sul bilancio 1962.

R O D A . D'accordo.

* T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questa premessa è necessaria per capire i due testi. Il testo della Commissione stabilisce che il rimborso può essere effettuato solo se i titoli sono stati posseduti per tutto il 1962, cioè per tutto l'esercizio rispetto al quale è applicata l'imposta sulle società e rispetto al quale viene chiesto il rimborso. In tal modo, però, mentre il *dies a quo* del possesso può venire chiaramente determinato, perchè è stabilito negli articoli che esamineremo che la banca, pagando, deve prender nota della data dell'ultima girata, cioè della data di acquisizione del titolo, diventa difficile stabilire se in seguito il titolo, successivamente alla percezione del dividendo ma entro l'esercizio rispetto al quale si applica l'imposta sulle società, sia venduto dalla società, la quale può vendere il suo titolo anche il giorno dopo la percezione del dividendo, venendo così a possedere il titolo semplicemente per quattro mesi dell'esercizio sociale rispetto al quale si applica l'imposta, anche se in precedenza può averlo posseduto per maggior tempo.

Siccome la data di vendita successiva non potrebbe esser conosciuta che dai libri della società — il che è molto difficile se la società è una di quelle che continuano a commerciare titoli senza naturalmente indicare numero e date — l'emendamento del Governo tende a sopprimere questa impostazione e a stabilire che l'anno di possesso deve essere lo anno antecedente a quello in cui è stato acquisito il diritto alla riscossione. Cioè, non sarà necessario che la società tenga il titolo nel suo portafoglio dal 1° gennaio al 31 dicembre del 1962, ma sarà necessario, per ottenere il rimborso, che la società tenga il titolo nel suo portafoglio dal 1° maggio 1961 al 30 aprile 1962: cioè che la società sia stata, diciamo così, spossessata del capitale, ed abbia ottenuto il compenso per lo spossessamento di capitale — perchè questo è in

fondo ciò che rappresenta la cedola — per un anno intero; in questo caso allora il punto di partenza è noto perchè è registrata la ultima girata; il punto di arrivo è necessariamente noto, perchè la società acquisisce il diritto da una data precisa, e l'anno viene necessariamente conteggiato in precedenza. In questo caso la questione della vendita non viene in discussione, perchè il possesso minimo di un anno è garantito in precedenza al giorno in cui si acquisisce il diritto alla riscossione, e non è possibile il meccanismo del doppio rimborso perchè nel testo è detto chiaramente che l'ammontare delle ritenute, operate sugli utili tassabili in base al bilancio, è dedotto dall'ammontare dell'imposta sulle società dovuto per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito. Ma l'ammontare della ritenuta è operata sugli utili che spettavano a quel soggetto: quindi, se la ritenuta è operata su utili spettanti ad un altro soggetto, persona fisica, che abbia percepito il dividendo, allora non si fa luogo a rimborso, agli effetti dell'imposta sulle società, infatti non si fa più questione di acquistato e di venduto con lo sfasamento di un anno, ma si tiene conto — come lei, senatore Roda, comprenderà dalla lettura del testo — del possesso antecedente al giorno in cui il possesso è stato acquisito.

L'emendamento del Governo, che risulta diverso da quello annunciato, dice infatti: « L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio » (cioè la società percipiente) « è dedotto dall'ammontare dell'imposta sulle società dovuta » (è evidente dallo stesso soggetto; se si vuole, si può anche specificare, ma mi pare che sia chiaro ugualmente) « per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi

« Per le azioni il cui possesso è inferiore all'anno, alla data della deliberazione di distribuzione degli utili » (bisognerà dire: « dell'acquisizione del diritto agli utili ») « la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso ».

Se vogliamo prevedere l'ipotesi del possesso interrotto, si può aggiungere, dopo la parola: « durata », l'altra: « ininterrotta ». In

tal modo non si potrà andare da gennaio a dicembre se il possesso non è stato continuo.

R O D A I titoli della medesima specie si prestano a questo *escamotage*

* T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Possiamo specificare appunto che la durata deve essere ininterrotta

Con questo testo credo che il pericolo del doppio pagamento sia scongiurato, perchè è detto che si tratta di rimborso d'imposta trattenuta ed è altresì chiarito che il possesso deve essere stato almeno di un anno; ed è dato modo inoltre di controllare e il possesso e la durata di un anno perchè da una parte abbiamo la data dell'ultima girata registrata, e dall'altra abbiamo la data di acquisizione del diritto. In tal modo si ottiene ciò che il senatore Roda desiderava ottenere, mentre con la soppressione delle parole « o vendute », ma mantenendo il testo governativo, si ha il rischio di un'incertezza assoluta, in quanto quel testo non si riferisce al periodo relativo alla maturazione dell'utile percepito, ma al periodo relativo alla maturazione dell'utile rispetto al quale è applicata la imposta sulle società.

Non so se sono stato chiaro, comunque ho cercato di esserlo.

P R E S I D E N T E Senatore Roda mantiene l'emendamento?

R O D A Spero che con circolari ministeriali questa astrusa materia verrà meglio coordinata. Con questa speranza, ritiro lo emendamento.

P R E S I D E N T E Passiamo allora all'esame dell'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3

B E R T O N E , *relatore* Domando di parlare

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

B E R T O N E , *relatore* Ho delle perplessità per questa formula, nel senso che non si parla più di azioni acquistate o ven-

dute ma di azioni di cui l'ente abbia avuto il possesso. Ora il possesso può anche essere di fatto come nel caso, ad esempio, che qualcuno affidi in possesso le sue azioni ad una società finanziaria amica. Nel caso di azioni acquistate o vendute vi è un diritto di proprietà e non c'è nessun dubbio che la società abbia il possesso, un possesso che deriva da un titolo giuridico.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Diciamo quindi invece di possesso, proprietà, perchè è più esatto. Comunque il Governo ha modificato il suo emendamento anche in altri punti e prego la Presidenza di far dare lettura del testo definitivo

PRESIDENTE Avverto che il Governo ha modificato l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3. L'emendamento risulta così formulato.

« L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare dell'imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito. Per le azioni in proprietà per un periodo inferiore all'anno, alla data dell'acquisizione del diritto agli utili, la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprietà »

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Sul quinto comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Bergamasco. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*.

« Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: " che devono essere conse-

gnati all'esattore insieme ai ruoli previsti dall'articolo 177 del testo unico medesimo " con le altre: " ; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti " »

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERGAMASCO L'emendamento ha un valore puramente formale. La norma in esame vuole affrettare la complessa opera dei ricorsi che sono uno dei punti oscuri e forse un po' evanescenti di questa legge. L'emendamento tende soltanto a meglio precisare la norma. L'articolo 177 del testo unico citato, infatti, dice genericamente che la ritenuta di acconto deve essere computata sui ruoli previsti dai precedenti articoli 174 e 175 che contengono insieme i ruoli da emettere immediatamente in base alle dichiarazioni presentate e anche quelli da emettere in un secondo momento, in base agli accertamenti definitivi. Con l'emendamento si chiarisce che si fa riferimento solo alla prima categoria di ruoli e che si deve provvedere immediatamente agli elenchi di rimborso in base alle dichiarazioni.

RODA Ha ragione il senatore Bergamasco.

PRESIDENTE Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. Siamo d'accordo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bergamasco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

Dopo il quinto comma i senatori Roda, Ronza e Mariotti hanno presentato un emendamento tendente a inserire il seguente comma:

« Il rimborso o la deduzione competono soltanto a coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno riscosso gli utili e pagato le ritenute ».

Questo emendamento si intende assorbito.

Il senatore Pesenti propone di sopprimere il sesto comma. Questo emendamento è precluso.

Sul sesto comma il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « la disposizione del comma precedente si applica » con le altre: « le disposizioni dei commi precedenti si applicano »

BERTONE, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sesto comma con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul settimo e ottavo comma non sono stati presentati emendamenti. Li metto pertanto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

All'ultimo comma il senatore Pesenti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine le parole: « con l'indicazione del venditore o dell'acquirente ».

Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgerlo

PESENTI. L'ultimo comma dell'articolo dice che i soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio. Opportuna norma, questa, che dovrebbe ridurre le possibilità di evasione. Mi pare però che sarebbe bene completarla con l'indicazione del venditore e dell'acquirente

delle azioni. Sarebbe un completamento assai opportuno, e non dovrebbe presentare difficoltà.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. La Commissione non può esprimere un parere favorevole. L'emendamento, infatti, sembra semplice, ma può portare delle complicazioni dato il grande numero dei titoli che possono essere stati nell'annata negoziati in un senso o nell'altro.

Gli agenti sono facoltizzati ad andare a vedere il libro, e se questo non è in ordine saranno inflitte le sanzioni del caso. Ma obbligare una società a dare anche queste indicazioni per migliaia di titoli mi pare sia veramente eccessivo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento solleva molte preoccupazioni perchè gran parte dei titoli sono venduti con la girata alla stanza di compensazione. Noi avremmo quindi molti titoli così venduti in cui è segnato soltanto un nome che non significa nulla. (*Interruzione del senatore Pesenti*).

Vorrei pregare il senatore Pesenti di non insistere su questo emendamento proprio per cercare eventualmente con lui di trovare un sistema migliore. Se accettassimo il suo emendamento si avrebbero delle grandi complicazioni senza nessun risultato pratico.

PRESIDENTE. Senatore Pesenti, insiste sull'emendamento?

PESENTI. Non insisto, perchè all'articolo 19 avremo occasione di parlare della stessa questione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BUSONI, Segretario:

Art. 4.

Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire il titolo alla società emittente o alla azienda di credito incaricata del pagamento e non può intervenire in assemblea se non lo abbia depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

PRESIDENTE Su questo articolo è stato presentato, dai senatori Roda, Ronza e Mariotti, un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo

RODA. Con questo emendamento vorrei evitare che il Senato faccia, lasciatemelo dire, una brutta figura

Non si è mai verificato il caso che coloro che hanno depositato i titoli cinque giorni prima dell'assemblea abbiano goduto del diritto di riavere i titoli stessi. Quando le banche o le società ricevono in deposito i titoli per far partecipare l'azionista all'assemblea, non li rendono prima dell'assemblea, se non altro per non correre il rischio che il medesimo azionista, sotto altro nome, se ne valga per votare due volte. Questa è una prassi costante, ribadita del resto nell'articolo in esame che dice che le azioni debbo-

no essere depositate cinque giorni prima per dare diritto all'azionista di partecipare all'assemblea.

Penso pertanto che sarebbe veramente ridicolo voler insistere su questo punto anche perchè mi domando che nesso possa avere questa disposizione con la cedolare. In sostanza, con la cedolare coloro che hanno i titoli avranno tutto l'interesse a non figurare, e tanto più a non figurare due volte, come potrebbe capitare se accettassimo che vi sia la possibilità di ritirare i titoli durante i cinque giorni che precedono l'assemblea. Sarebbe veramente grottesco che un azionista ci tenesse a figurare due volte con il medesimo titolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, relatore. A dire la verità, mi meraviglia un poco l'osservazione del senatore Roda perchè, salvo errore, in sede di Commissione è stata la parte socialista a suggerire quest'atto di prudenza...

RODA Io non ero presente

BERTONE, relatore. e la Commissione all'unanimità è stata d'accordo. Noi non possiamo ritirare il parere che la Commissione ha dato

TRABUCCHI, Ministro delle finanze Il Governo è favorevole al testo della Commissione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, proposto dal senatore Roda e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 4 Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5

BUSONI, *Segretario*

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e le aziende di credito incaricate devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rivelazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di sessanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

« Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole " le aziende di credito incaricate " con le altre " i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 " ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato)

Il senatore Bergamasco ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma, primo periodo, in fine, le parole: « nonchè la data dell'ultima girata ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, l'obbligo di rilevare anche la data dell'ultima girata non sembra necessario ed è invece pesante e complicato.

Non è necessario, perchè quello che interessa è conoscere l'azionista che esercita i diritti sociali e che riscuote gli utili, e questi sono i criteri posti a base della legge, con tutte le possibilità di controllo che i due ordini di annotazione e di comunicazione consentono. Quello che invece non interessa è conoscere le girate intermedie dei titoli e le date degli acquisti medesimi.

Pesante e complicato, perchè a tutti gli adempimenti, già posti dal provvedimento a carico delle banche e delle società, si aggiungerebbe il grave onere non soltanto di identificare il nome del socio e le misure della sua partecipazione sociale, ma di seguire anche le vicende ed i trapassi dei singoli titoli, moltiplicando il lavoro per cento e per mille.

Per queste ragioni propongo la soppressione dell'obbligo di rilievo dell'ultima girata. Ciò vale anche per l'emendamento all'articolo 7, secondo comma, lettera *b*, che dice la stessa cosa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E , *relatore*. Prego il senatore Bergamasco di non insistere nell'emendamento. La data dell'ultima girata serve anche a stabilire il momento in cui il titolo è venuto in proprietà, cioè nelle mani della società che dovrà riscuotere i dividendi e quindi avere o no la ritenuta. Poco fa abbiamo affermato che è necessario stabilire tale data, e la data dell'ultima girata è ap-

punto quella che fissa quando il titolo è venuto in proprietà.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze* Concordo con la Commissione

P R E S I D E N T E. Senatore Bergamasco, mantiene l'emendamento?

B E R G A M A S C O Insisto

P R E S I D E N T E Metto ai voti l'emendamento soppressivo, proposto dal senatore Bergamasco e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*).

Da parte dei senatori Roda, Ronza e Mariotti è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura

B U S O N I, *Segretario*

« *Al primo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente*

" Debbono altresì rilevare, e farne oggetto di comunicazione a norma dell'articolo 7, primo comma, le generalità e il domicilio delle persone fisiche o giuridiche che intervengono in rappresentanza dei possessori di titoli o titolari di diritti reali sugli stessi " »

P R E S I D E N T E. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A. Questo emendamento è un emendamento cardine perchè non approvarlo significherebbe aprire la via alle più massicce delle evasioni. Alludo al sistema della procura, sistema molto semplice Tizio, proprietario di un numero ingente di azioni, quindi titolare di un ingente reddito, non farà niente altro che girare i titoli a Pincopallino. Si obietta: ma allora rischia che Pincopallino gli venda i titoli. No, perchè i titoli in realtà non passeranno mai a Pincopallino, nullatenente; rimarranno nelle mani del legittimo proprietario, il quale li girerà solo fittiziamente e contemporaneamente

si farà rilasciare una procura notarile dal nostro con la quale sarà autorizzato: primo, ad intervenire alla assemblea; secondo, a riscuotere i dividendi in nome e per conto del mandante Pincopallino; terzo, dopo che ha riscosso gli utili, e dopo che è intervenuto alla assemblea, a ritirare i titoli medesimi, depositati presso la società emittente.

Allora è chiaro che qui siamo di fronte alla più massiccia delle evasioni la quale giuridicamente oggi è consentita. Con poche migliaia di lire di tassa fissa di registrazione della procura il proprietario di azioni può non figurare; infatti partecipa all'assemblea come mandatario. Chi figura sul libro dei soci è Pincopallino nullatenente, chi riscuote è Pincopallino nullatenente.

Ora non c'è da parte nostra nessuna pretesa di ovviare a certi tipi di evasione; dicevo poc'anzi al collega Pesenti che se anche noi fossimo stati qualificati a fare una legge di questo genere, non saremmo stati in grado con il sistema vigente — e questo lo debbo dire con tutta franchezza — di ovviare alle evasioni in questo campo così mobile ed aleatorio. Però cerchiamo la maniera di fare tutto il possibile perchè il campo delle evasioni venga ad essere limitato il più possibile.

Pertanto se si fa obbligo alle società di prendere nota del nome di colui che partecipa all'assemblea e che ritira i dividendi, e non solo del socio ma anche di colui che è munito di procura, allora starà alla diligenza degli uffici distrettuali delle imposte di risalire dal mandatario al mandante, e se gli uffici distrettuali delle imposte faranno il loro dovere, come non ho nessun dubbio, almeno in parte queste evasioni massicce che si verificano saranno frustrate.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E, *relatore*. Dovrei fare una dichiarazione generica che riguarda la posizione della Commissione in questo momento. Di questo emendamento non abbiamo avuto nessuna cognizione; non ne abbiamo parlato in Commissione ed è stato pre-

sentato solo adesso dal senatore Roda. Quando si chiede quindi il parere della Commissione, io non posso dare questo parere, posso solo esprimere un avviso personale.

Il mio parere personale è che questo emendamento porti delle complicazioni; infatti si aggiunge una formalità ad una serie di altre formalità, di altre operazioni che debbono compiere gli istituti per raggiungere il fine della legge; e mi pare che ve ne siano già tante che aggiungerne delle altre possa creare maggiori imbarazzi.

Comunque, ripeto, questo non è il parere della Commissione, ma dell'umile sottoscritto, perchè il parere della Commissione non sono in grado e non ho il diritto di darlo. Questo emendamento, infatti, al quale personalmente non sono favorevole, è presentato proprio da uno dei più cari e autorevoli membri della mia Commissione, quindi è evidente che io non esprimo il parere della Commissione! Penso che il Ministro potrà dire qualcosa in proposito.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Il Ministro ritiene che, dal punto di vista razionale, l'emendamento si spieghi e sia logico. L'emendamento, però, ha anche il difetto — come giustamente ha osservato il presidente Bertone — di aumentare le complicazioni. Mi rimetto, pertanto, alla decisione del Senato.

L'esigenza di maggiore perfezione implicherebbe l'accettazione dell'emendamento; l'esigenza della semplicità implicherebbe il rigetto dell'emendamento stesso. Scegliete voi, tra l'una e l'altra soluzione.

P E S E N T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E N T I. Vorrei appoggiare, brevemente, l'emendamento del senatore Roda.

Capisco l'imbarazzo del Presidente della Commissione; ma anche noi pensiamo e ripensiamo ai vari problemi, e in particolare, cerchiamo di scoprire gli eventuali e possibili modi di evasione, cercando di eliminarli. Del resto, non è escluso che nel corso

della discussione in Aula qualcuno di noi ripensi alle varie questioni e quindi presenti degli emendamenti nuovi.

Ora, è vero che approvando l'emendamento vi sarebbero nuove complicazioni, ma non mi pare che queste sarebbero molto grandi, perchè, in fondo, quando si comunicano i nomi, si possono comunicare anche i nomi dei rappresentanti, perciò non mi pare che sia una cosa molto complicata.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. No, e del resto i casi non sono poi tanti.

P E S E N T I. Non sono tanti e poi, in genere, sono gli istituti, che partecipano alle assemblee con procura di rappresentanza, perchè hanno la delega per le azioni; e per questi istituti c'è già l'obbligo di indicare questi elementi.

Rimangono, perciò, i casi personali del tipico barbone o di un Pincopallino che è scelto da un grande possessore azionario, e credo che anche questi casi, in fondo, non siano molto diffusi.

Ad ogni modo, siano molto o poco diffusi, non mi pare che si tratti di un obbligo molto gravoso.

V A R A L D O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A R A L D O. Desidero soltanto dire poche parole su questo emendamento, da un punto di vista formale, perchè, qualora dovessimo approvarlo, non ci si trovi davanti ad un italiano... un po' « ostrogoto ».

Nell'emendamento in questione, anzichè dire « e farne oggetto di comunicazione », bisognerebbe dire « facendone oggetto di comunicazione »; altrimenti, dal punto di vista della lingua italiana, il periodo sarebbe difettoso.

P R E S I D E N T E. Mi sembra piuttosto che l'inciso « e farne oggetto di comunicazione a norma dell'articolo 7, primo comma » sia superfluo, in quanto ciò che è contemplato è già previsto nell'articolo 7.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. In realtà è superfluo, perchè dopo, all'articolo 7, si trovano tutti gli elementi indicati nell'articolo 5.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Roda ed altri con la soppressione della frase: « e farne oggetto di comunicazione a norma dell'articolo 7, primo comma ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Sul quarto comma il senatore Bergamasco e il Governo hanno presentato un identico emendamento, tendente a sostituire, al secondo periodo, le parole: « nel termine di 60 giorni », con le altre: « nel termine di 90 giorni ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

B E R G A M A S C O. L'emendamento tiene presente semplicemente la complessità delle operazioni.

R O D A. Eravamo partiti con 30 giorni, adesso arriviamo a 90 giorni; alla Camera metteranno 90 anni!

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo e dal senatore Bergamasco al quarto comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegno di legge

F O L C H I, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O L C H I, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riordinamento del Club alpino italiano » (2280).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

B U S O N I, *Segretario*:

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche

estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo delle aziende di credito incaricate di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma, secondo periodo, le parole: « delle aziende di credito incaricate » con le altre: « dei soggetti incaricati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

Art. 7.

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari e all'ufficio delle imposte competente, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma.

Le comunicazioni di cui al comma precedente:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni precisando la data dell'ultima girata, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1.

Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due identici emendamenti al primo comma, da parte del senatore Bergamasco e da parte dei senatori Roda, Ronza e Mariotti, tendenti a sopprimere le parole: « e all'Ufficio delle imposte competente ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BERGAMASCO. La comunicazione, oltre che allo Schedario generale dei titoli azionari, deve essere fatta anche all'Ufficio delle imposte competente: disposizione che si ritrova agli articoli 7, 8 e 9, e che rappresenta un considerevole appesantimento per gli uffici.

L'Ufficio delle imposte al quale la società sarebbe tenuta a dare comunicazione molte volte non corrisponde al domicilio fiscale del socio, per cui i vari uffici sarebbero tenuti a scambiarsi comunicazioni e notizie con un lavoro supplementare non indifferente, mentre lo Schedario può raccogliere

e coordinare sistematicamente tutte le comunicazioni ed inviarle ai singoli uffici; lo Schedario è proprio l'organo destinato a ciò e l'unico che possa esercitare un completo controllo.

P E S E N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Sopprimere la denuncia all'Ufficio delle imposte val quanto eliminare l'unico strumento efficace dell'Amministrazione nell'accertamento di quanto è dovuto dai contribuenti. Lo Schedario deve provvedere a tutte le registrazioni indovrebbe riferire agli uffici delle imposte: è un assurdo. Al contrario, quando l'Ufficio delle imposte conosce il domicilio fiscale del contribuente, come avviene normalmente, allora il pagamento avrà luogo proprio nel luogo del domicilio fiscale. La grande massa dei possessori dei titoli azionari agisce infatti attraverso i servizi bancari del luogo della propria residenza, cioè del proprio domicilio fiscale.

Supponiamo invece che il domicilio fiscale sia diverso; allora l'Ufficio delle imposte di Milano, di Roma, di Genova o di qualsiasi altra città riceve un elenco dei contribuenti, o meglio dei soggetti ai quali è stata fatta la ritenuta d'acconto: non farà altro che operare una registrazione se è un suo contribuente (quindi l'accertamento sarà molto agevole); altrimenti non farà altro che rilevare il domicilio fiscale (le provincie italiane non sono poi molte) e trasmetterne notizia al competente Ufficio fiscale.

Questo è l'unico modo per poter giungere veramente alla tassazione ed impedire le evasioni. Se si dovesse ricorrere allo Schedario si continuerebbe invece con l'attuale sistema, e gli Uffici delle imposte interessati non saprebbero nulla.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, onorevole Ministro, il nostro emendamento vuol ri-

solvere un dubbio che non può essere misconosciuto neanche dal collega Pesenti. Quando noi diciamo che si deve comunicare allo Schedario di Roma e all'Ufficio delle imposte competente, cominciamo già col lasciare in piedi incertezze di interpretazione. Infatti i soggetti d'imposta possono essere ben tre, fra soggetti attivi e soggetti passivi: la società che paga il dividendo, la banca che provvede all'erogazione per conto della società, e infine il percettore che riscuote il dividendo. Incominciamo allora a stabilire con chiarezza quale è l'Ufficio distrettuale delle imposte competente: quello nella cui circoscrizione ha sede la banca, quello nella cui circoscrizione ha sede la società o quello nella cui circoscrizione ha sede il percettore? È evidente che le sedi possono essere diverse.

Se si dovesse interpretare l'articolo nel senso che ufficio competente è quello nella cui circoscrizione risiede il percettore del dividendo, allora bisogna incominciare col dirlo, se si vuol evitare un serio motivo d'incertezza. La nostra intenzione è di arrivare, dopo tanti sforzi, dopo tutte le amare esperienze del passato, ad un potenziamento di un unico Schedario generale dei titoli, quello di Roma. Se invece smistiamo le denunce in varie parti non ci raccapezzeremo più. Penserà poi lo Schedario generale dei titoli a smistare... (*Interruzione del senatore Bertoli*). Signor Presidente, io potrei non insistere ma intanto precisiamo qual è l'ufficio competente. In ultima analisi non è infrequente che, artatamente o no, il proprietario del titolo che ha il domicilio fiscale a Catania incarichi diverse banche per la riscossione dei suoi dividendi frazionati. E allora, indipendentemente dal fatto che gli uffici più importanti, come Milano, Genova, Roma, saranno sottoposti ad un massacrante lavoro di indagine, che in definitiva sarebbe un dopione, distrarremmo i funzionari dal lavoro di accertamento che deve essere fatto unicamente in base alle segnalazioni dello Schedario generale dei titoli di Roma. Questo mi sembra un procedimento corretto; altrimenti diciamo candidamente che non abbiamo nessuna fiducia nello Schedario. (*Interruzione del senatore Pesenti*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E , *relatore*. Evidentemente non si può chiedere alla Commissione che ritiri la decisione che ha preso in sede referente. Quindi non credo di poter mutare questo parere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento perchè gli uffici ai quali il Ministro ha fatto presente la situazione si sono talmente spaventati al pensiero della massa di carta che dovrebbe loro arrivare, che hanno pregato il Ministro di farsi interprete delle loro preoccupazioni poichè ritengono di non potere assolutamente arrivare ad adempiere ai compiti che con questo articolo loro vengono affidati. Effettivamente il Ministro in Commissione aveva aderito a quella che era stata la proposta del senatore Pesenti e lo dico perchè è obbligo di lealtà. Devo, però, anche dichiarare che gli uffici si sono profondamente preoccupati e, per dirla con le loro parole, mi hanno pregato di liberarli da questo incubo perchè altrimenti pensano che sia estremamente difficile arrivare ad adempiere al loro mandato. Per questo mi rimetto al Senato, ed esprimendo l'opinione che gli uffici abbiano una conoscenza forse più concreta di quella che posso avere, aderisco alla soppressione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dai senatori Bergamasco e Roda ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Da parte dei senatori Roda, Ronza e Mariotti è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« *Inserire, dopo il primo comma, il seguente:*

” Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche,

che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A . Signor Presidente, questo emendamento può considerarsi già svolto perchè rientra nelle considerazioni che sono state fatte precedentemente

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta l'emendamento?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Roda ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Pesenti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma dopo le parole: « per ciascun nominativo », le altre: « il domicilio fiscale o residenza ».

Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgerlo.

P E S E N T I . Signor Presidente, sono tentato di rinunciare a intervenire nella discussione perchè mi pare che non si abbia nessuna volontà di giungere veramente ad un accertamento delle evasioni, perchè è assurdo pensare che lo Schedario, anche quando funzionerà bene, possa ritrasmettere a tutti gli uffici finanziari le comunicazioni, tenendo conto della residenza e del domicilio fiscale dei singoli contribuenti. Tra l'altro, i documenti sarebbero ricevuti tramite lo Schedario, e chiunque è a conoscenza di come si svolgono le cose sa certamente che la soppressione dell'obbligo della denuncia all'Ufficio delle imposte significa rinunciare alla ricerca degli evasori.

In secondo luogo debbo dire che quelli che dovrebbero fare le comunicazioni non sono certo i percettori del reddito, perchè il disegno di legge dice che debbono essere quelli che distribuiscono il reddito, cioè co-

loro che operano la ritenuta d'acconto. Quindi non vi era prima questa complicazione che sorge adesso; e mi meraviglio che il Ministro debba preoccuparsi solo di non sovraccaricare gli uffici; chieda un maggior numero di impiegati...

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Che non ho.

P E S E N T I. Il lavoro si deve svolgere; è questo il compito degli uffici.

L'emendamento in esame è collegato all'altro respinto. Per le persone fisiche la residenza è il domicilio fiscale, quindi non può verificarsi ciò che ha detto il senatore Roda, cioè che qualcuno stabilisca il domicilio fiscale, agli effetti della riscossione del dividendo, in una città, e un altro domicilio in un'altra città; il domicilio fiscale è unico, ed è il luogo di residenza.

R O D A. Non ho detto questo, ho detto che bisognava precisare...

P E S E N T I. Quindi occorre che anche in questo caso sia indicato il domicilio fiscale o la residenza.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E, *relatore*. Anzitutto prego il Senato di considerare la posizione del Presidente della Commissione di fronte a questi emendamenti. L'emendamento in questione viene proposto in questo momento da un membro della Commissione; come posso io parlare a nome della Commissione e dire se sono favorevole o meno all'emendamento?

P R E S I D E N T E. Senatore Bertone, lei può dire il suo parere personale.

B E R T O N E, *relatore*. Personalmente sono contrario all'emendamento e dichiaro che mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Il Ministro delle finanze è spiacente di dover dire di no al senatore Pesenti, ma deve osservare che quando i titoli vengono presentati non c'è nessun documento dal quale la banca possa trarre notizia del domicilio fiscale. Se si vuol mettere il domicilio fiscale dichiarato da colui che riscuote, questo può avere un significato, ma non possiamo pretendere che la banca conosca il domicilio fiscale di chi si presenta ad essa. Si potranno richiedere le generalità, e su questo io sono d'accordo, ma non vi è nessun documento dei richiedenti che venga esibito che possa comprovare il domicilio fiscale o la residenza. Per quanto riguarda la residenza, essa si può ricavare dalla carta d'identità, ma tutti sanno che è un accertamento molto relativo.

Comunque, se si vuole parlare di residenza lo si precisi pure, ma non si può parlare di domicilio fiscale perchè non esiste un documento che chi va a riscuotere possa essere obbligato a produrre, da cui si possa trarre questo dato.

Non è che io sia contrario per principio all'emendamento, ma bisognerebbe porre gli enti nella possibilità di rilevare il dato; se non l'hanno non gliela possiamo imporre.

P R E S I D E N T E. Senatore Pesenti, insiste sull'emendamento? Il Governo ha fatto una dichiarazione che l'accontenta in parte.

P E S E N T I. Ma non è questione di accontentare me personalmente, bisogna vedere di giungere ad emanare delle norme che impediscano le evasioni.

C O N T I. Il Governo ha esposto dei motivi obiettivi.

P E S E N T I. Se domani ci fosse questa norma nella legge, le banche chiederebbero, oltre alle altre indicazioni, qual è il domicilio fiscale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*.
E il cliente risponderà: io non lo so.

P E S E N T I . Insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Pesenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'emendamento del senatore Bergamasco al secondo comma, lettera *b*, tendente a sopprimere le parole: « precisando la data della ultima girata », è precluso.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 8.

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare al competente ufficio delle imposte e allo Schedario i no-

mi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del senatore Pesenti, l'altro da parte dei senatori Roda, Ronza e Mariotti. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« *Al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: " Tali norme valgono anche per il cosiddetto riporto staccato " ».*

P E S E N T I ;

« *Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

" Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui il riportatore è giunto in possesso dei titoli azionari attraverso l'impropria vendita per contanti denominata « riporto staccato " ».

RODA, RONZA, MARIOTTI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P E S E N T I . Mi pare che il senso sia molto chiaro. Si tratta di operazioni che recentemente sono entrate nella prassi più fre-

quente. Si è perciò voluto far riferimento a queste operazioni perchè non si dica che, nel silenzio della legge, esse non sono considerate.

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

R O D A . Il riporto staccato, che è l'evasione più comoda e più massiccia che si verificherà per questa legge, è stato ieri abbondantemente illustrato ed è quindi superfluo che io ci ritorni sopra. Il nostro emendamento, se nella sostanza è identico a quello del collega Pesenti, tuttavia si stacca nella forma, perchè precisa con maggior chiarezza il fenomeno di quella che è chiamata la vendita con riporto staccato.

Nella nostra legislazione la denominazione di riporto staccato non la troverete mai, perchè è nata esattamente nel gennaio 1956, allorchè ci illudemmo, attraverso la nota legge che risale a quell'epoca, di combattere le evasioni cagionate dai riporti. È chiaro che, nell'arco dei dieci giorni validi per la contrattazione dei titoli in Borsa, si vendono o si comprano dei titoli che effettivamente sono dei riporti veri e propri. Che cosa succederebbe nel nostro caso? Che coloro che posseggono dei titoli, quindi dei dividendi, useranno il comodo sistema di fingere la vendita un giorno o due giorni prima dello stacco della cedola ad un soggetto di comodo che può essere anche un istituto di credito. Quindi chi riscuote la cedola non è il vero proprietario del titolo, ma un proprietario di comodo e transeunte che, attraverso il cosiddetto riporto staccato viene a possedere i titoli per pochi giorni, durante il periodo di stacco della cedola, con tutte le conseguenti denunce. Supponiamo quindi che il cosiddetto e surrettizio riportatore sia una Banca. Sarà quindi essa che riscuoterà i dividendi. Il giorno successivo allo stacco delle cedole l'istituto di credito, o il soggetto, o la società di comodo, con analoga operazione inversa di questo tipo, rivenderà al legittimo proprietario i titoli.

Con questo comodo sistema di compra-vendita a distanza di pochi giorni, mediante il sistema del riporto staccato che non è sog-

getto a denunce di sorta, ecco che il proprietario del titolo non figurerà affatto e non sarà schedato. Con questo emendamento non ci illudiamo affatto di tamponare questa grossa falla, ma quanto meno di offrire la possibilità al fisco di reperire tutti coloro che si servono di questo surrettizio contratto di compra-vendita. Ecco il motivo per cui insistiamo su questo emendamento che è di grande importanza dal punto di vista sostanziale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

B E R T O N E , *relatore*. Questo articolo ha una notevole importanza perchè ha avuto lo scopo di provvedere alla carenza completa di sanzioni circa i riporti ed i contratti a termine. I commi 4 e 5 del famoso articolo 17 disponevano in questo senso: « Le operazioni a termine e i riporti su titoli che non diano luogo a segnalazioni allo Schedario devono essere comunicati singolarmente allo Schedario con la indicazione del numero progressivo e degli elementi propri della operazione entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione di borsa.

Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, nonchè nei distinti elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto deve essere indicato il prezzo netto per i riporti e per le operazioni a termine ».

Nel disegno di legge, la denuncia doveva farsi ogni giorno: e la cosa non importava serie difficoltà; bastando mandare allo Schedario una copia dei fissati bollati delle singole operazioni.

Gli agenti di cambio avevano invece richiesto che la denuncia potesse farsi mensilmente: ma il ministro Vanoni, e, poi il ministro Tremelloni, in Senato, non ritennero di poter accedere alla richiesta. Adesione che invece più tardi fu data alla Camera, dove vennero votati i commi quarto e quinto dell'articolo 17, poi confermati dal Senato.

Senonchè, approvata la denuncia mensile dei riporti e dei contratti a termine, essa

non ebbe applicazione: perchè si escogitò la forma dei contratti a pronti, non controllabili dal Tesoro, ma di fatto a termine, con intese private fra gli operatori. È quello che nell'emendamento viene chiamato, se non erro, « riporto staccato ».

P E S E N T I. In realtà quella è una vendita a termine, questa è una doppia vendita.

B E R T O N E, *relatore*. Questo inconveniente, da tutti rilevato, era diventato, ormai, uno stato di fatto permanente, per cui riporti e contratti a termine nel loro senso legale non esistevano più e questo con gravi conseguenze.

Lo stesso ministro La Malfa ci è venuto a dire, in sede di Commissione, che non aveva alcun mezzo per intervenire contro queste operazioni dichiarate a giornata, a contanti.

È allora che si è introdotto questo articolo 8 il quale, nelle sue disposizioni, tende precisamente a riportare nella normalità i contratti di riporto e i contratti a termine.

Le norme che sono state portate in questo articolo sono state certamente studiate con moltissima attenzione e sono state anche esaminate in modo approfondito dalla Commissione, la quale le ha ritenute giuste e le ha approvate.

Posso pertanto dire a nome della Commissione che rimaniamo del nostro parere, perchè non vediamo motivi per dissentire da ciò che la Commissione ha ritenuto fosse ben fatto e da approvare.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento. Chiede solo consiglio ai giuristi, che sono qui presenti, sull'uso della formula del cosiddetto « riporto staccato », che ha riguardo, evidentemente, al gergo di Borsa, oppure della formula della « impropria vendita per contanti ».

Io, modestamente, mi permetterei di dire: « Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui il riportatore è giunto in possesso dei titoli azionari attraverso riporto simulato o per effetto di negozi indiretti ».

R O D A. Credo che così possa andare, evitando l'espressione « riporto staccato ».

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe dire, meglio ancora, « per riporto simulato o attuato attraverso negozi indiretti ». Vorrei su questo, ripeto, un aiuto dai giuristi che sono qui.

R O D A. Come ho detto, mi pare che questa formulazione si possa accettare, ma con una raccomandazione all'onorevole Ministro: nelle circolari che lei sarà obbligato a diramare, successivamente a questa legge, dovrà precisare le intenzioni del legislatore.

P R E S I D E N T E. In attesa che l'emendamento sia esattamente formulato, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 8, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Il senatore Bergamasco ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « al competente ufficio delle imposte e ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O. È lo stesso emendamento già approvato all'articolo 7.

P E S E N T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E N T I. Vorrei far presente che non è affatto la stessa cosa di prima, perchè prima vi era l'obbligo della comunicazione allo Schedario. Nel caso di questi contratti a termine o di queste altre forme di riporti e contratti di Borsa, quando non vi sia un passaggio definitivo, i passaggi intermedi sono esclusi dall'obbligo della comunicazione allo Schedario in molti casi; obbligo che è stato soppresso, come ricorderanno, attraverso l'articolo 19.

Perciò, mentre nel caso precedente si poteva dire che il possesso azionario, ad un determinato momento, è conosciuto dallo

Schedario, la proprietà intermedia non è conosciuta perchè lo Schedario non ha l'obbligo della registrazione di questo passaggio intermedio; e quindi, se non la conosce lo Schedario e non la conosce l'ufficio competente...

PRESIDENTE. Ma c'è nell'articolo l'obbligo della comunicazione allo Schedario!

PESENTI. Ma lo Schedario non è tenuto a controllare gli utili di borsa, e neanche a tenere l'annotazione dei singoli passaggi. È una cosa diversa, quindi, dall'obbligo che ha lo Schedario di registrare la proprietà azionaria in un determinato momento. Del resto, su questo punto il senatore Roda non ha presentato un emendamento come all'articolo precedente; ne deduco che è d'accordo con quanto io affermo.

Perciò io sarei contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

BERTONE, relatore. Abbiamo già parlato della questione; ci rimettiamo alla decisione presa prima.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Il Governo è del parere precedente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Bergamasco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma, sul quale è stato presentato dal senatore Pesenti un emendamento, tendente ad aggiungere dopo

le parole: « di vendita a termine » le altre: « per le operazioni di vendita a contanti a giorni e analoghe operazioni ».

Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgerlo.

PESENTI. Questo emendamento corrisponde a quello già approvato precedentemente, sia pure con altre parole, relativamente al riporto staccato. Le operazioni di vendita a contanti a giorni sono in realtà operazioni di vendita a termine mascherate per eludere il famoso articolo 17 della legge del 1956. Analogamente a quanto si è fatto per il riporto — a parte un'eventuale correzione del gergo borsistico — si tratterebbe ora di adottare la stessa decisione per i contratti cosiddetti a contanti a giorni.

L'aggiunta delle parole « analoghe operazioni » mira a prevenire quelle altre scappatoie escogitate per eludere la norma. La legge stabilisce così il tipo delle operazioni, anche senza indicarle tassativamente, nome per nome.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Il Governo non è contrario all'emendamento in sé, sebbene non possa accettare l'aggiunta delle parole: « e analoghe operazioni ». Quando si elabora una legge, non ci si può richiamare ad un'analogia *ante litteram*. Inoltre, per quanto riguarda la forma, le operazioni di vendita a contanti a giorni non sono altro che operazioni di vendita per contanti ad esecuzione differita, ed è questa la dizione che dovrebbe essere adottata eventualmente.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Onorevole Ministro, consenta che richiami una questione importante, che

deve essere considerata se vogliamo fare veramente qualche cosa di serio. Lei sa che da tempo immemorabile è consuetudine che alla Borsa più importante d'Italia, quella di Milano, si ignori il disposto di legge il quale stabilisce che nelle vendite a contanti il venditore è obbligato a consegnare i titoli non più tardi del giorno successivo. Vogliamo che questa norma sia rispettata? Sarebbe sufficiente che il Ministro del tesoro inviassi i suoi ispettori a controllare queste vendite a contanti, che nascondono in realtà vendite a termine! Se questo non faremo, sarà impossibile evitare tante evasioni, che continuano malgrado tutti i nostri sforzi. Onorevole Ministro, preghi il suo collega al Tesoro di provvedere nel senso che ho detto, e vedrà che di evasioni ce ne saranno assai meno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*.
Mi farò interprete della sua richiesta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Pesenti, che con la modifica suggerita dal Governo, risulta così formulato: « per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Comunico che l'emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dai senatori Roda, Ronza e Mariotti, già accantonato, è stato ora così formulato: « Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Naturalmente resta assorbito l'analogo emendamento proposto dal senatore Pesenti.

Metto ai voti l'articolo 8, che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 8

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante

dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 9.

Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il senatore Bergamasco ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e al competente ufficio delle imposte ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

B A R B A R O . Signor Presidente, data l'ora tarda e l'importanza del provvedimento credo sia meglio rinviare la discussione a domattina.

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Vorrei che l'Assemblea meditasse un momento sulla proposta fatta dal collega Barbaro di rinviare la discussione a domattina. Non si tratta di una proposta di legge in cui vi siano dei concetti generali sui quali ognuno possa esprimersi senza difficoltà perchè sa quello che vuole. Qui si tratta di una legge che ha degli aspetti tecnici difficili e tutti questi emendamenti che stiamo approvando o respingendo richiedono una grande attenzione e direi quasi un richiamo a tutte le nostre competenze se si vuole che i nostri voti siano dati con coscienza.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertoli, io faccio una proposta intermedia. Si prosegue questa sera l'esame degli articoli fino al 18 e si rinvii la discussione dei rimanenti articoli a domattina. In tal modo domani non occorrerà molto tempo per terminare l'esame del disegno di legge. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito

Si dia lettura dell'articolo 10.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 10.

Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano.

P R E S I D E N T E . È stato presentato, da parte dei senatori Crespellani, Azara, De Luca Angelo, Bussi, Valmarana, Vaccaro e Rosati, un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Crespellani ha facoltà di svolgerlo.

C R E S P E L L A N I . Onorevoli colleghi, faccio appello alla vostra pazienza; si tratta di una questione di così grave importanza, che non posso rinunciare a trattarla.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 10, non pos-

so non farmi interprete della doglianza delle Amministrazioni regionali a Statuto speciale, le quali lamentano che in sede di esame del disegno di legge, di cui ci occupiamo, da parte del Consiglio dei Ministri non sia stata osservata la disposizione ricorrente in tutti gli Statuti speciali, per cui, per le materie aventi riflessi sugli interessi regionali, il Presidente della Giunta regionale deve esser chiamato a partecipare al Consiglio dei Ministri, sia pure senza voto deliberativo.

Se questo disposto di leggi costituzionali, quali sono gli Statuti speciali, fosse stato rispettato, probabilmente non ci saremmo trovati dinanzi a questo articolo 10 che, a parte ogni altra questione di incostituzionalità, da non sottovalutare, non esito a dichiarare illegale ed antidemocratico perchè, inserito in una legge che si propone di perseguire una finalità di giustizia tributaria, finisce per consacrare una discriminazione a danno delle Regioni più povere.

È noto che in talune delle Regioni a Statuto speciale, e precisamente nella Regione siciliana, nella Regione sarda, nella Regione Trentino-Alto Adige, sono state emanate delle leggi regionali che ammettono l'anonimato azionario per le società aventi sede legale e di esercizio nelle rispettive Regioni, non in forma indiscriminata ma previa autorizzazione data di volta in volta dalle Amministrazioni regionali, le quali valutano l'interesse e il vantaggio che dall'oggetto delle società stesse può derivare all'economia regionale.

Tali leggi regionali non furono denunciate alla Corte costituzionale dal Governo centrale, che evidentemente le riconobbe emanate nei limiti delle competenze legislative delle Regioni e rispondenti ad un loro particolare interesse che non contrastava con l'interesse nazionale.

Non sono, in questo momento, in grado di dire quanto questa possibilità di emettere azioni al portatore da parte delle società costituite e operanti nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale abbia favorito l'investimento di capitali esterni, atti a determinare un sensibile progresso dell'economia delle Regioni interessate; per quanto riguarda la Regione sarda, posso dire che la dispo-

sizione ha incoraggiato positivamente i primi investimenti di capitali prodotti nell'Isola, promuovendo quell'iniziativa imprenditoriale che, altrimenti, non si sarebbe verificata.

Quali sono i riflessi che il disegno di legge n. 2089 viene ad avere su queste situazioni delle Regioni a Statuto speciale?

È stato ripetutamente spiegato che l'imposta cedolare di acconto prevista dal disegno di legge in esame non introduce un nuovo gravame tributario, ma si risolve in un prelievo anticipato di un tributo già previsto, salvo rimborso o conguaglio da concretare al momento in cui l'accertamento definitivo del tributo (imposta complementare) viene a maturazione. Questo inquadramento dell'imposta cedolare ha persuaso la 5^a Commissione, che, pur rendendosi conto delle difficoltà di attuazione, ha accettato il sistema proposto dal Governo, anzichè proporre, a sua volta, l'istituzione di un'imposta cedolare semplice (che sarebbe stata, anche se in percentuale ridotta, un nuovo tributo). Ora, è evidente che l'imposta cedolare legata all'imposta complementare in rapporto di « acconto » diventa inapplicabile nei riguardi dei titoli azionari al portatore.

L'articolo 10 nel testo governativo prevedeva: « Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche per le azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge », ma subito dopo aggiungeva: « Le ritenute operate sugli utili attribuiti alle azioni di cui al precedente comma non sono dedotte dall'ammontare dell'imposta complementare nè dall'imposta sulle società ».

La 5^a Commissione ha avvertito la contraddizione logica del testo governativo, che, mentre da un lato applicava l'imposta cedolare di acconto, subito dopo ne disconosceva il carattere di acconto, rendendola definitiva senza possibilità di adeguamento all'effettivo carico tributario del contribuente.

La 5^a Commissione ha, perciò, emendato l'articolo 10, sostituendo al testo governativo il testo in esame: « Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale la ritenuta di

cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano ». Il testo della Commissione, però, se corregge l'impostazione logica della disposizione, non la migliora nella sua portata giuridica.

In altri termini, accanto ad un'imposta cedolare di acconto, che non deve portare alcun aggravamento contributivo, si istituisce, proprio a carico di quelle Regioni che hanno fatto ricorso all'anonimato azionario per migliorare la loro situazione economica deficitaria, l'imposta secca, che colpisce non più la capacità contributiva del singolo, ma il titolo azionario in sé e per sé.

Probabilmente, il ragionamento fatto dal Governo e, sostanzialmente, dai colleghi della 5ª Commissione è stato questo: se è vero che, per effetto dell'anonimità dei titoli azionari, non è possibile riportare l'imposta cedolare riscossa al reddito complessivo del contribuente che detiene le azioni, avverrà che quelli che avrebbero dovuto essere « rimborsi » si compenseranno con quelli che avrebbero dovuto essere « conguagli » e faremo pari e patta.

Ma questo ragionamento urta contro il principio costituzionale che l'onere tributario afferisce al soggetto contribuente: in materia tributaria, non può applicarsi il dogma della Comunione dei Santi!

Insomma, con questa disposizione, si viene a creare questa alternativa: o si mette il detentore di azioni al portatore nella necessità di doverle trasformare in nominative, per restare nell'ambito dell'acconto da scomputarsi dall'ammontare dell'imposta complementare (e si verrebbe ad invadere il campo di una legge regionale), o si mette il detentore nella condizione di dover sottostare ad un nuovo tributo, frustrando così non tanto un interesse particolare quanto quello generale per cui le Regioni hanno ritenuto di dover dare giuridico riconoscimento all'azionariato anonimo.

Ben a ragione, dunque, il Consiglio regionale sardo, in un ordine del giorno approvato di recente, in sede di Assemblea, con voto unanime, e comunicato ai parlamentari sardi con lettera 20 ottobre ultimo scorso

del Presidente della Regione, ordine del giorno che ritengo sia pervenuto anche al Governo, ha potuto rilevare: « Considerato che si verrebbe così ad istituire nelle Regioni a Statuto speciale una nuova imposta a carattere reale con l'aliquota fissa del 15 per cento e, quindi, un'importante differenziazione nel sistema tributario tra la Sardegna e la Sicilia ed il resto del Paese, con la conseguenza di determinare riflessi sul regime di anonimato azionario stabilito nella Sardegna al fine di promuovere la formazione di investimenti azionari o la industrializzazione; considerato altresì che il disegno di legge è stato motivato dal proposito di una lotta alle evasioni fiscali dei grandi detentori della ricchezza mobiliare o di snellimento della vigente disciplina della nominatività e che nelle Regioni a Statuto speciale, la cui legislazione consente l'emissione di azioni al portatore, determina invece la disposizione dell'articolo 10 una situazione di sperequamento fiscale a danno soprattutto dei piccoli contribuenti, eccetera ». Quel che è più grave è che l'imposta cedolare secca, che con l'articolo 10 si istituisce a carico dei titoli azionari al portatore emessi nell'ambito della Regione a Statuto speciale, prevede la stessa percentuale di ritenuta del 15 per cento prevista per l'imposta cedolare di acconto.

« Se si pensa che — leggesi nella pregevole e, come sempre, lucida relazione del presidente Bertone — per rendere applicabile una imposta del 15 per cento a titolo di complementare, occorre un reddito sui 16 milioni (legge 18 aprile 1962, n. 209), è agevole dedurre che le revisioni delle imposizioni eseguite sui dividendi sarebbero in numero imponente, con un carico di lavoro agli uffici finanziari veramente gravissimo », con quel che segue.

Dunque, se in relazione ad un reddito corrispondente di 16 milioni si prevede un numero imponente di revisioni (ed è evidente che esse saranno orientate prevalentemente verso i rimborsi, più che verso i conguagli), per Regioni che sono in coda nella scala degli indici di produttività, per cui redditi di 16 milioni sono addirittura fantastici, non dovrebbe sussistere neppure il correttivo del-

le revisioni con i corrispondenti rimborsi, e le eccedenze dovrebbero costituire una graziosa donazione a favore del fisco.

Sono evidenti l'ingiustizia e il pregiudizio che ai legittimi interessi dei privati e delle Regioni derivano dal testo di legge in esame. Rivolgo perciò viva preghiera all'onorevole Ministro di voler aderire alla soppressione dell'articolo 10. Ciò non impedirà, dopo un più attento studio del problema, e previa intese con gli organi regionali, di addivenire, con separato provvedimento, ad una soluzione soddisfacente del problema; soluzione che, dietro approfondito esame della situazione dell'azionariato anonimo delle Regioni a Statuto speciale, potrà anche risolversi nell'istituzione di un'imposta secca, fissata in una percentuale ragionevole, che possa calcolarsi con criteri di forfetizzazione, senza eccessivo gravame dei legittimi interessi delle Regioni a Statuto speciale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E , relatore. La Commissione si rende conto delle ragioni espresse dal senatore Crespellani, che certamente interpreta il pensiero della Regione. La Regione può non essere contenta di questa disposizione; però anche noi qui, non nella Regione ma nell'Italia di cui anch'essa fa parte, non siamo troppo contenti delle azioni al portatore, azioni al portatore che hanno valore in Sardegna e qui in Italia sono proibite.

Debbo dire che questo articolo è parso così ovvio, così naturale che nella relazione che accompagna il disegno di legge non vi è una parola. . .

C O N T I . No, nella relazione governativa è detto: « Un'ulteriore eccezione si trova inserita nell'articolo 10 per le azioni al portatore emesse ai sensi delle leggi regionali. Tali azioni sono bensì soggette al regime previsto dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge, ma le ritenute operate all'atto del pagamento degli utili non sono dedotte dall'imposta complementare e dalla

imposta sulle società, in dipendenza della originaria caratteristica di tale tipo di azioni ».

B E R T O N E , relatore. In sede di Commissione questo articolo non ha dato luogo a nessuna osservazione; è stato approvato all'unanimità. Evidentemente la Commissione non può recedere da questa sua decisione, anche perchè mi pare che essa sia conforme ai principi fondamentali della legge.

È vero, dice bene il senatore Crespellani, che questa è un'imposta secca, contraria al criterio dell'acconto, ma non è la sola; ve ne sono altre tre analoghe: per gli italiani residenti all'estero, per gli stranieri, per le organizzazioni di beni o di persone prive di personalità giuridica. Sono casi singolari per cui non si può applicare la cedolare di acconto.

R O D A . In Sardegna sono state ammesse le azioni al portatore

B E R T O N E , relatore. Le azioni al portatore per forza debbono avere un'imposta secca, perchè non è possibile identificare l'individuo cui applicare la tassa complementare. Quindi è una soluzione di necessità, una conseguenza inesorabile che deriva dalla natura delle azioni al portatore. Crediamo, pertanto, che la Commissione non possa recedere dalla sua decisione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il parere del Governo è conforme al parere espresso dalla Commissione.

Ho già avuto occasione questa mattina di dire che, sia pure con un certo dispiacere, ma per necessità tecniche, data la natura dei titoli al portatore, abbiamo dovuto stabilire che l'imposta, nel caso accennato dal senatore Crespellani, si applica come imposta ordinaria.

Desidero anche rispondere, se il senatore Crespellani me lo permette, all'osservazione che riguarda il funzionamento del Consiglio

dei ministri; secondo l'opinione del senatore Crespellani — che del resto è stata espressa anche dal Presidente della Regione sarda — avrebbero dovuto essere chiamati i rappresentanti delle tre Regioni a Statuto speciale che avevano emesso i titoli al portatore, quando si è trattato dell'argomento dell'imposta cedolare.

È parso al Governo che ciò non fosse assolutamente necessario, perchè non si trattava di provvedimento destinato a società o enti la cui vita fosse specificamente inerente alle tre Regioni particolari; ma si trattava semplicemente di applicare norme per cittadini che possono essere sardi, siciliani, altoatesini, trentini, così come possono essere in genere cittadini italiani o esteri, purchè titolare di azioni al portatore.

Il fatto che le azioni al portatore siano state emesse da società operanti in Sicilia, in Sardegna, o nel Trentino-Alto Adige, non ha alcuna importanza, perchè in realtà l'imposta non è a carico della società emittente, ma è a carico del titolare delle azioni, titolare che può essere un qualsiasi cittadino, ripeto, italiano o straniero.

La necessità di applicare l'imposta in forma autonoma deriva dalla natura stessa del titolo al portatore, il quale non permette l'individuazione del percettore, non permette l'individuazione del proprietario, proprio perchè è un titolo al portatore.

D'altra parte, devo anche osservare che chi ha il titolo al portatore e non vuole essere assoggettato alla trattenuta ha a disposizione il rimedio di trasformare i titoli in titoli nominativi.

Per questi motivi, ripeto, sono contrario all'emendamento: ciò non intacca il diritto costituzionalmente garantito, allo stato attuale, che hanno le tre Regioni a Statuto speciale — il senatore Crespellani sa che per la Regione della Val d'Aosta la Corte costituzionale ha espresso un parere contrario — di emettere titoli al portatore.

Occorre riaffermare il diritto dello Stato italiano di applicare questa imposta e di applicarla nell'unica maniera in cui è possibile, data la natura dei titoli per i quali dobbiamo in questo caso applicarla.

P R E S I D E N T E . Senatore Crespellani, insiste nel suo emendamento?

C R E S P E L L A N I . Sì, signor Presidente, insisto perchè si possa dire che la Regione ha fatto tutto il possibile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Crespellani, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

B U S O N I , Segretario:

Art. 11.

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, terzo comma, e 3.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Pesenti. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

« Aggiungere il seguente comma:

” Gli uffici finanziari sono autorizzati ad esaminare i libri contabili delle aziende di credito per conoscere ai fini fiscali le posizioni dei singoli clienti ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PESENTI. Il testo è molto chiaro, anche se forse non perfetto dal punto di vista linguistico (ma la forma può essere modificata). Il concetto, però, è molto chiaro: è necessario che gli uffici finanziari abbiano la facoltà di esaminare i libri contabili delle aziende di credito — ed anche, sarebbe da aggiungere, delle aziende finanziarie, in quanto possono essere considerate aziende di credito sotto un certo aspetto — per conoscere la posizione dei clienti ai fini fiscali. Infatti uno dei modi più facili di evasione è quello di trincerarsi dietro al cosiddetto segreto bancario, che ormai esiste solo nel nostro Paese, e, dicono, anche in Svizzera, ma comunque soprattutto nel nostro Paese.

Data l'ora tarda, credo che non ci sia bisogno di dire altro. Tutti sappiamo che cosa significa il mio emendamento, e quindi concludo invitando il Governo e la Commissione ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, relatore. La Commissione è contraria.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Sembra al Governo che l'emenda-

mento ecceda i limiti del disegno di legge e porti la discussione su un campo ben più largo di quello in esame. Per questo il Governo ritiene che, quanto meno per quel che riguarda il presente disegno di legge, non sia il caso di affrontare un argomento così attuale, così vasto e di così importanti conseguenze quale è quello del segreto bancario.

Il Governo perciò è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pesenti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BUSONI, Segretario:

Art. 12.

In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi quarto e quinto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 13.

Le società e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 14.

Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi

sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 15.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorchè non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

(È approvato).

Art. 16.

Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge

ge 22 aprile 1940, n. 531, e dell'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

(È approvato).

Art. 18.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B U S O N I , *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga di intervenire per evitare che si ripeta quanto è avvenuto la sera del 31 ottobre 1962 durante la trasmissione televisiva avente per oggetto le frodi alimentari e cioè che professori universitari, con evidente reticenza, hanno divulgato principi e tesi non rigorosamente scientifici e senza che ad essi sia stata opposta una immediata voce discorde.

Trasmettere opinioni di docenti i quali con la loro autorità possono creare falsi ottimismo, significa attutire la lotta contro i sofisticatori ed a tanto non può nè deve prestarsi la TV.

Ritiene l'interrogante che dibattiti di tale natura vadano organizzati seriamente e non per favorire tesi unilaterali.

Si chiede infine di conoscere chi abbia organizzato il dibattito in parola, chi abbia scelto gli interlocutori e se sia vero che uno degli stessi sia venuto meno agli impegni presi durante la così detta prova generale (1557).

SANSONE

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di predisporre tempestivamente un provvedimento legislativo che proroghi, eventualmente migliorandole, le provvidenze a favore della olivicoltura, previste dalle leggi 26 luglio 1956, n. 839, e 28 luglio 1961, n. 829.

Gli interroganti ritengono che la coltura dell'olivo, opportunamente intensificata e migliorata, consegua il triplice scopo:

1) di offrire ai consumatori, in misura adeguata alla crescente richiesta, il grasso vegetale, che le moderne concezioni dietetiche considerano più rispondente alle esigenze dell'organismo umano;

2) di accrescere le disponibilità di un prodotto, che oggi incide negativamente sulla nostra bilancia del commercio estero, imponendoci l'importazione di oltre un milione di quintali di olio all'anno;

3) di contribuire solidamente alla soluzione della perenne crisi della economia agricola delle zone collinari soprattutto del Centro e del Meridione d'Italia, perchè offre agli agricoltori, generalmente piccoli coltivatori diretti, un prodotto sicuramente commerciabile con una certa utilità e che costituisce

la voce più rilevante del reddito agricolo delle predette zone.

Le suindicate leggi, peraltro, per la loro facile, pratica e sollecita applicazione, hanno già apportato un sensibile miglioramento al patrimonio, talvolta abbandonato a causa dei suoi scarsi e incostanti redditi (3384).

INDELLI, MILITERNI

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 9 novembre 1962**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, vener-

di 9 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2089).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari